

TORNATA DELLA SERA DEL 18 OTTOBRE 1860

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LANZA.

SOMMARIO. *Discussione del disegno di legge per acquisto della ferrovia da Vercelli a Valenza — Dichiarazione del deputato Mellana — Avvertenza del deputato Valerio — Istanza del deputato Cotta-Ramusino, e risposta del ministro dei lavori pubblici — Approvazione dei due articoli. — Discussione dello schema di legge per l'abolizione del Concordato nelle provincie lombarde — Modificazioni annunziate del relatore Sineo — Opposizioni del deputato Di Cavour Gustavo — Parole in difesa del deputato Turati — Osservazioni ed emendamenti del deputato Beretta — Considerazioni in favore del deputato Mosca — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Approvazione del 3° con l'emendamento Beretta. — votazione ed approvazione dei due disegni di legge sopra enunciati, e di quello per convalidazione del decreto di mobilitazione della guardia nazionale. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'attuazione dei Codici nell'Emilia — Il relatore Tecchio presenta un nuovo schema d'accordo col ministro — Spiegazioni del guardasigilli — Spiegazioni del deputato Regnoli sul suo emendamento — Opposizioni del ministro e del deputato Borgatti — Approvazione della prima parte — Osservazioni dei deputati Minghetti, Biancheri, Armelonghi e Pareto — Dichiarazioni dei deputati Borgatti e Martinelli — Reiezione della seconda parte dell'emendamento Regnoli — Approvazione dell'aggiunta Biancheri, e degli articoli del disegno di legge — Domanda del deputato Tonelli, e spiegazioni del ministro guardasigilli — votazione ed approvazione dello schema di legge.*

La seduta ha principio alle ore 8 ed un quarto pomeridiane.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ACQUISTO DELLA FERROVIA DA VERCELLI A VALENZA PER CASALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge portante l'acquisto, per parte dello Stato, della strada ferrata da Valenza a Vercelli per Casale.

Darò lettura del progetto del Ministero, adottato dalla Commissione:

« Art. 1. È approvata la convenzione intesa addì 22 settembre 1860 tra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, e la società della ferrovia da Valenza a Vercelli per Casale, relativa alla cessione allo Stato della ferrovia suddetta.

« Art. 2. Pel corrispettivo della cessione, convenuta in lire 269,500 d'annua rendita, è autorizzata l'emissione in aggiunta al debito di creazione 12 e 16 giugno 1849 degli occorrenti titoli al portatore.

« È applicabile all'iscrizione di queste rendite la disposizione contenuta nell'alineia 2° dell'articolo 2° della legge 15 dicembre 1850, concernente la quotità di ciascuna rendita da inserirsi.

« L'iscrizione di dette rendite sul registro generale del debito pubblico si effettuerà all'atto della loro liquidazione a favore degli aventi diritto, per mezzo di decreto reale, in cui verrà accertata la decorrenza delle rendite medesime; e saranno assegnati i fondi pel servizio degli interessi e della estinzione. »

La discussione generale è aperta.

MELLANA. Ancorchè io abbia accettato il mandato di fiducia dal mio ufficio di far parte della Commissione, comprenderà la Camera di leggieri che io ho accettato questo ufficio puramente per portare nel seno della Commissione quelle cognizioni di fatto, delle quali forse avrebbe potuto abbisognare. Io dichiaro però alla Camera che io non prenderò parte a questa discussione, nè voterò sulla legge medesima. (Bene!)

Il mio nome scritto sotto la convenzione, che forma l'oggetto della presente discussione, mi fa questa legge d'onore.

VALERIO. Nel brevissimo tempo concesso alla vostra Commissione per occuparsi di questa relazione è corso un errore di fatto che è necessario di rettificare.

Nella relazione governativa facevasi cenno dell'obbligo assunto dal Governo di lasciar percorrere gratuitamente alla società di Casale circa due chilometri della ferrovia governativa dalla stazione di Valenza, cioè sino al punto di congiungimento delle due linee.

Nella legge di concessione è dichiarato che la società della strada ferrata di Valenza-Vercelli doveva pagare al Governo il 50 per cento del percorso dalla stazione di Alessandria sino al punto di congiungimento delle due linee; locchè avrebbe indotto a supporre escluso l'obbligo preaccennato. Però la Commissione ha verificato, dopo di avere scritta la sua relazione, che in un successivo articolo della stessa legge si lasciava facoltà alla società di costruire una stazione a Valenza presso alla stazione governativa, e che, non valendosi la società di Casale di questa facoltà, si stipulava a favor suo effettivamente il diritto gratuito di percorrere questi due chilometri.

Debbo quindi rettificare il non fondato appunto fatto alla

relazione del Ministero, che in questa parte era esatta. Questa stessa circostanza influisce sull'apprezzamento della rendita della società di Casale, che vuole veramente essere calcolata per 42 chilometri (finchè non sia costruita la stazione di Valenza), e non per 40 chilometri, che è l'effettiva lunghezza della linea di Casale.

COTTA-RAMUSINO. Ho chiesta la parola non per dimostrare l'utilità del proposto contratto, poichè questa fu ampiamente dimostrata, sia col mezzo della relazione ministeriale, sia col mezzo della relazione della Commissione, ma bensì per rinnovare al signor ministro dei lavori pubblici una preghiera, che gli ho già rivolta nell'occasione in cui l'onorevole Pareto fece istanza per la presentazione del progetto relativo alla strada ferrata del litorale. In quella occasione io ho pregato il signor ministro di curare l'esecuzione di una ferrovia tra Vigevano e Milano; ed a questa preghiera egli si è mostrato condiscendente, dando colla massima sollecitudine l'opportuno diffidamento alla compagnia delle strade ferrate lombarde, per conoscere se intendeva di prevalersi del diritto di prelazione a lei competente.

Questa compagnia non ha dato alcuna risposta nel termine utile; deve quindi ritenersi decaduta da qualsiasi diritto di prelazione che le potesse spettare. Ciò essendo, mi occorre di pregare lo stesso signor ministro di voler assecondare la domanda che per l'esecuzione dell'indicata strada ferrata tra Vigevano e Milano venne inoltrata da altra società.

L'utilità di tale opera non può esser messa in dubbio, perchè essa viene a facilitare le comunicazioni tra Genova e Milano, e serve inoltre ad aumentare, con vantaggio delle finanze, la rendita del tronco già esistente tra Mortara e Vigevano, per cui il Governo si è assunto l'esercizio ed ha garantito sul capitale impiegato l'interesse del quattro e mezzo per cento.

Per conseguenza confido che la mia istanza sarà favorevolmente accolta dal signor ministro, e così verrà nella prima Sessione presentata la legge di concessione.

JACINI, ministro dei lavori pubblici. Rispondo all'onorevole Cotta-Ramusino che mi fu fatto sperare che da un giorno all'altro poteva giungere la risposta della compagnia delle strade ferrate lombarde e dell'Italia centrale, sull'invito statole fatto dal Ministero di accettare o di rifiutare la proposta stata presentata dalla società della via ferrata Vigevano-Mortara. Le intenzioni del Ministero riguardo quella linea furono già fatte conoscere alla società stessa; e l'onorevole preopinante può esser certo che il Ministero si atterrà rigorosamente a quello che ha già promesso precedentemente.

COTTA-RAMUSINO. Prendo atto delle favorevoli dichiarazioni fatte in questa pubblica adunanza dal ministro dei lavori pubblici, e gliene rendo i dovuti ringraziamenti.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, consulto la Camera se intende chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa e gli articoli sono approvati.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL CONCORDATO IN LOMBARDIA.

PRESIDENTE. Prima di procedere allo squittinio segreto su questo schema di legge, metto in discussione quello per l'abolizione del Concordato austriaco nelle provincie lombarde.

La Commissione, dopo aver presentato la sua relazione alla

Camera, venne nella determinazione di modificarla, e questa modificazione venne stampata e distribuita alla Camera.

Ne darò lettura:

« Art. 1. Colla pubblicazione della presente legge cessa ogni rimanente effetto delle patenti imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856.

« Art. 2. Le leggi e regolamenti abrogati nelle provincie lombarde per effetto di quelle patenti sono rimesse in vigore in quanto non sia stato altrimenti provveduto con leggi e regolamenti pubblicati dopo il 4 giugno 1859.

« Art. 5. Tutte le cause in materia matrimoniale non definite con sentenze passate in giudicato prima della promulgazione della presente legge saranno rimesse ai competenti tribunali civili. »

La discussione generale è aperta.

SINEO, relatore. Alle parole che sono state lette dal signor presidente la Commissione fa ancora qualche modificazione.

Per mantenere l'uniformità di linguaggio tra l'articolo 1 e l'articolo 3, si porrà nell'articolo 1 la voce di *promulgazione* a vece di *pubblicazione*.

Nell'articolo 2 si dovrebbe leggere così per maggior esattezza: *le leggi ed i regolamenti abrogati*, e si tolgano qui le parole *nelle provincie lombarde*, e si mettano un po' più sotto: *sono rimesse in vigore nelle dette provincie in quanto non si sia altrimenti provveduto, ecc., ecc.*

PRESIDENTE. Il deputato Cavour Gustavo ha facoltà di parlare.

CAVOUR G. Io mi oppongo ricisamente al presente progetto di legge d'iniziativa dell'onorevole Sineo. Non credo si possa in verun modo accettare, e darò certamente una palla nera nella votazione.

Confesso che la seconda edizione d'oggi ha migliorato alquanto quella di ieri: non ho ancora potuto giudicare il merito della terza; ma tre edizioni diverse in due giorni mi dimostrano che almeno la proposta non è stata molto maturata.

Le mie obiezioni tuttavia si estendono tanto alla prima e alla seconda, quanto alla terza redazione. Comincerò da una piccola osservazione sul titolo della legge.

Questo titolo primieramente è stato introdotto in un modo alquanto straordinario; non era nella prima proposta quando gli uffizi ne autorizzarono la lettura; non nella seconda quando fu presa in considerazione. Ma questa è semplice questione di forma, sulla quale non insisterò. Bensì vi è una ragione intrinseca per la quale non potrei ammettere questo titolo.

Mi pare che con tale intitolazione si voglia fare ciò che i Francesi dicono: *enfoncez une porte ouverte*.

Si dice che si vogliono far cessare gli effetti del Concordato, quando essi sono già cessati da gran tempo in Lombardia.

Rammerò alla Camera in brevi parole le istruzioni che l'onorevole guardasigilli diramava in proposito a tutte le autorità giudiziarie della Lombardia, e che egli con molta temeranza dava non come legge, giacchè non compete al ministro di fare le leggi, ma come una semplice istruzione, come una sua opinione particolare, e certamente di gran peso.

Così egli stabiliva certi principii che riassumerò in poche parole.

Nel sovrano assoluto, qual era l'imperatore d'Austria, si devono distinguere due qualità: per l'una egli è il rappresentante dello Stato verso tutte le autorità estere, egli regola tutti i rapporti internazionali; questo si usa non solo

nei paesi dispotici, ma anche nei costituzionali; giacchè il Re ha diritto di concludere trattati di qualunque sorta, quindi anche i Concordati.

Di più, nei paesi assoluti, come era l'Austria, l'imperatore univa anche in sé il potere legislativo, ma questo era affatto diverso dal potere di trattare, dal potere di negoziare con altre potenze o anche con un'autorità ecclesiastica.

Questa cosa mi pare non si possa contrastare: ora nell'affare del Concordato austriaco bisogna attentamente e accuratamente distinguere queste due qualità: l'imperatore col Concordato vincolava se stesso. Qualunque convenzione vincola chi la fa. Ma egli con questo solo atto non vincolava punto né i popoli della Lombardia, né le autorità giuridiche, né i tribunali, giacchè un atto diplomatico non è un atto legislativo.

In seguito poi al Concordato, l'imperatore d'Austria emanava alcune leggi. Queste leggi sono un atto interno, sono un atto che nel sistema assoluto emanava da lui solo; in un sistema costituzionale avrebbe dovuto emanare dal Re e dai rappresentanti della nazione.

L'onorevole guardasigilli soggiungeva che egli era d'avviso che, stante i casi di guerra che avevano ritolto la Lombardia dal giogo di una potenza, che si poteva anche considerare come soltanto potenza di fatto, egli considerava il Concordato come non vincolante il successore che succedeva per un diritto superiore, e non già sicuramente come erede del predecessore. In faccia all'Europa si doveva però dire subentrato al medesimo, in virtù di cessione in seguito ai trattati di Villafranca.

Questa teorica fu pienamente accettata in Lombardia, e vi è ancora in pieno vigore.

Dunque, da quel momento mi pare che fosse cessato ogni effetto del Concordato.

Verrò ora alla questione legislativa.

Confesso che, quando ho veduta l'intestazione di questo progetto, mi sono detto: ci sarà qui qualche motivo speciale; si vorrà forse trasportare la questione dal terreno serio e giuridico su quello delle passioni.

Qui debbo dire una cosa, forse un po' severa, ma mi varrò di un esempio che ci ha dato, pochi giorni fa, lo stesso onorevole Sineo.

Egli aveva accusata una proposta di avere in sé qualche cosa di doloso, si fecero rumori nella Camera, e l'onorevole Sineo dichiarò che non intendeva applicare la parola al preopinante ma alla cosa stessa (*Si ride*); egli disse esservi un *dolus in re*.

Io quindi, se combattendo alcune delle sue parole sarò forse un poco vivo, dichiaro che non rivolgo la parola all'onorevole Sineo, che rispetto altamente, ma la rivolgo alle cose scritte da lui nella sua relazione fatta a vapore, ma d'altronde scritta con bellissima lingua e conquisite parole.

Io però non posso astenermi dal dire che, nel fatto, queste parole: *Cessazione del Concordato in Lombardia*, mi sembrano costituire ciò che in Francia si chiama *une réclame*. Sembra che si voglia magnificare la cosa, dichiarando per la Lombardia insopportabile l'attuale stato delle cose, e fare un appello alle passioni, turbare un poco il raziocinio.

Ora è ufficio del legislatore, nel sancire una legge importantissima, il procedere con calma e dignità, e l'usare sempre parole proprie. D'altronde non insisto più oltre su questo punto, giacchè, deciso a mettere nell'urna una palla nera, non voglio proporre alcun emendamento; soltanto indicherò i motivi del mio dissenso.

Passiamo ora all'intrinseco della legge: questa legge in

vari articoli, abbracciati in fretta, e di cui abbiamo già varie edizioni, fu compilata con molta furia.

Capisco che l'onorevole Sineo, vedendo avvicinarsi il fine della Sessione, voleva pur giungere in tempo. Ma faccio osservare che si tratta di toccare il diritto matrimoniale.

Ora, signori, chi dubita che il diritto matrimoniale sia una delle cose più gravi, una delle cose più importanti e più sante?

La società matrimoniale è ancora superiore in dignità ed in santità alla società civile, giacchè, se non ci fossero matrimoni ben ordinati, da cui potessero nascere figli ben educati, la società diverrebbe fra breve un branco di barbari che si squarcerebbero a vicenda; quindi sarebbe impossibile introdurre la civiltà.

Il diritto matrimoniale è ora l'oggetto di molti e gravi studi. Sappiamo che nella redazione del nuovo Codice civile la cosa fu gravemente discussa, ed occorsero gravi dispareri. Tengo nelle mani un opuscolo, che mi rincresce non sia stato distribuito a tutti i deputati.

È uno scritto in cui trovo molta sapienza; e quando la questione del Codice verrà alla Camera, appoggerò colla mia debole voce la proposta del deputato che ha fatto stampare quest'opuscolo.

La proposta è dell'onorevole Andreucci, che mi rincresce vedere assente; il discorso, che tengo a disposizione di chiunque volesse vederlo, è dell'onorevole Giorgini.

In questo stampato si fanno molte savie e gravi osservazioni sul diritto matrimoniale, e si propone un sistema alquanto diverso dal sistema francese, che sembra aver prevalso nella Commissione. Comunque, è questa una questione gravissima che bisogna risolvere, e che il nuovo Parlamento sarà chiamato a studiare con tutta l'attenzione; ma intanto sarebbe cosa molto utile e molto conveniente di lasciarla intatta finchè si presenterà l'occasione di trattarla in tutta la sua ampiezza e gravità.

Tutti sanno che in fatto di matrimonio c'è il sistema francese che ha una certa voga; v'è il sistema inglese che, dopo le riforme introdotte da sir Roberto Peel, pare avere molta più larghezza, molta più libertà per la coscienza che non il sistema francese. C'è anche il sistema americano, più largo ancora del sistema inglese. Nella dotta Germania si scrivono ora molti volumi sopra la questione del matrimonio civile, che pare sia una necessità dei tempi moderni, almeno nei paesi dove sono ammesse più religioni. Si discute se questo matrimonio civile deve essere libero o facoltativo; molti dotti giureconsulti della Germania sono per la libertà, e sono d'avviso che questo matrimonio deve essere facoltativo e non già obbligatorio.

Tutte queste questioni le accenno soltanto; troppo lungo sarebbe lo svilupparle; ma parmi non si possa fare una legge sul matrimonio in questo momento senza avere in vista tutti questi sistemi.

Qui non se ne parla; tutte queste difficoltà si sorpassano come se niente fossero; ma io, francamente lo dico, credo che, se la Camera adottasse la proposta Sineo, non darebbe poi grande esempio di sapienza e temperanza legislativa.

V'ha di più: nell'articolo seguente, che era il secondo, e che ora credo sia diventato il terzo, si tratta di far rivivere in blocco tutte le leggi e i regolamenti concernenti la materia matrimoniale che nelle provincie lombarde erano state da qualche anno abrogate.

Io non dubito che, prima di fare questa proposta, l'onorevole Sineo abbia studiato tutte queste leggi e tutte queste disposizioni dell'antica legislazione milanese, la quale era

molto confusa. Io ne so pochissimo, ma confesso che mi pare una cosa strana, esorbitante, di revocare in massa una vecchia legislazione che è ignorata da molti, perchè molti non sanno assolutamente di che cosa si tratta, e non conoscono tutte le anomalie che esistevano nel Milanese prima delle patenti del 1855.

Io, come dico, non le conosco bene, ma mi è stato detto che altro era la legge scritta nei Codici, altro l'osservanza reale nella Lombardia, giacchè sorgevano frequentemente urti, contrasti tra le leggi del Codice d'allora e certe coscienze timorate ed anche colle autorità ecclesiastiche.

Ma questi casi delicati, se non sono male informato, nel sistema d'allora erano sempre evocati dal supremo Governo, ed il Codice, riconosciuto difettoso, veniva in quei casi sospeso per politica. Si diceva che non si volevano creare novità nè turbare le coscienze, e si prendevano poi misure che si chiamavano economiche, e che un nostro antico collega diceva essere economia di giustizia.

Ho sentito raccontare molti casi in cui l'autorità politica governativa, a nome dello Stato, s'interponeva e faceva cessare da ogni parte le opposizioni, disponendo essa secondo l'istinto suo e le occorrenze del momento.

Ma l'onorevole Sineo non ha mai pensato un momento a richiamare questo stato di cose, che veramente era affatto anomalo e fuori dei nostri principii. Se però quell'antica legislazione non poteva reggersi senza questi temperamenti, se era giuoco forza impedire questi abusi e togliere questi anomali temperamenti, vorremo noi richiamare in vigore queste leggi, che non erano veramente in osservanza, perchè vi era sempre questa mano del Governo che si frapponeva per correggerne certe gravi conseguenze?

Se dovessi essere convertito a dare il mio voto a questa legge, almeno vorrei sapere di che cosa si tratta, e coloro che si trovano nel mio caso sembra pure che debbano attenersi a quella regola di prudenza che è ovvia in tutte le cose umane, cioè astenersi, nel dubbio solo che questa legislazione, per cui il signor Sineo sembra essersi preso di tanta tenerezza, non abbia più tutti quei pregi ch'egli ad essa attribuisce.

A me pare che sussista il dubbio che queste vecchie leggi, che si vogliono far rivivere per una specie di diritto di *post-liminito*, possano essere rese ora d'impossibile applicazione, poichè le stesse prescrizioni che erano una volta accette all'universale, possono, per mutate circostanze, presentare inconvenienti intollerabili.

Io confesso che la proposta Sineo mi ha ricordato un poco imitabile esempio, che pur fece gran chiasso molti anni fa in Piemonte.

Nel 1814, allorchè ritornarono fra noi i Reali di Savoia, dopo un lungo esilio nell'isola di Sardegna, il Re, che rientrava con ottime intenzioni, scompagnate da abili consiglieri, mandò chiamare alcuno degli antichi suoi consiglieri che erano rimasti a Torino. Questi gli dissero: Maestà, la cosa è delle più facili del mondo; pigliate il *Palmaverde* dell'anno 1799 e rimettete in carica tutti gl'impiegati che vi erano allora. L'onorevole Sineo, se non in tutto, almeno in parte, rinnova l'errore del *Palmaverde*, nominando e mettendo in carica dei morti; ma per fortuna credo che l'onorevole Sineo non abbia virtù di risuscitare i morti. (*ilarità*)

Veramente, se si votasse la ripresa del pristino stato della legislazione matrimoniale in Lombardia, con sì poco studio, si dirà che non fu maturata abbastanza la questione. Anzi io credo che si potrebbe ripetere col celebre cancelliere Oxenstiern la sua esclamazione: o figlio mio, non sai ancora con quanto poca sapienza si regga il mondo!

Io non intendo già certamente d'applicare questa sentenza all'onorevole deputato Sineo, anzi m'affretto a dichiarare che io riconosco in lui molta sapienza; ma l'applico solo al di lui operato. (*Si ride*)

La sua proposta poi, sebbene essa sia passata per i due stadi che sapientemente il nostro regolamento prescrive per le proposte d'iniziativa parlamentare, parmi che sia stata spinta innanzi in un modo affatto anomalo ed eccezionale.

Dapprima si volle persino prescindere dal primo passo, che è l'autorizzazione della lettura; poi si domandò per forza e senza sviluppi quell'autorizzazione che si votò in un istante.

Parimenti la presa in considerazione non fu appoggiata che da poche parole.

Trattandosi specialmente di un giureconsulto assai versato nelle cose di giurisprudenza, come è l'onorevole Sineo, io mi aspettava un dotto e serio ragionamento legale. Egli, all'opposto, ha scritto una relazione elegante bensì e fatta in buona lingua, ma tale però che appiè di essa io non mi sarei stupito di vedere la firma di un puro letterato, quali sono Alessandro Dumas o Victor Hugo. (*Oh! oh!*)

Trovasi infatti in questa relazione molto romanticismo, sfoggio di sentimento e vive espressioni; ma di raziocinio legale io non ho potuto trovarne traccia. Eppure ognuno di noi sa quanto sia sottile nella dottrina legale l'onorevole Sineo. Questa sua maniera di presentare la relazione mi ricorda anche un altro esempio di cosa succeduta nel nostro paese.

Ricorderà l'onorevole Sineo che quindici o sedici anni fa ci fu un momento in cui il Governo d'allora esitava tra le riforme e la tema d'andare un po' troppo a precipizio. Si faceva una quantità di regolamenti secondari, si mettevano innanzi dei paroloni per soddisfare l'opinione con bei prospetti e poca sostanza. Quindi si venne a far girare per Torino una canzone, la quale celiava sulle leggi che si facevano per istaffetta.

Paragonata però con quella di quei tempi la celerità presentemente usata, si simboleggia con una locomotiva a vapore, e non più con una staffetta. C'è un vero progresso! Di questa furia più che francese, noi vediamo ora vari esempi. Vedemmo la Commissione appena nominata radunarsi nello stesso giorno e nominare immediatamente il relatore, il quale subito fece la relazione sul progetto di cui poi fu obbligato a dare tre edizioni; il che mostra quanto il medesimo sia stato studiato.

Quantunque il secondo progetto migliori il primo, ed il terzo migliori il secondo, tuttavia io non posso accostarmi a dare il mio voto a questa legge.

Io credo pertanto che, specialmente in questi ultimi momenti della Sessione, quando si devono ancora discutere alcune leggi di somma urgenza, sia il miglior partito di non entrar troppo intrinsecamente nel merito di questa proposta, perchè richiederebbe un tempo troppo lungo.

Quindi per mio conto respingo assolutamente la proposta sottomessa alla Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Turati ha facoltà di parlare.

TURATI. Il lungo discorso fatto dall'onorevole signor Gustavo di Cavour mi persuade che forse egli non fosse presente quando io ho sviluppata la mia interpellanza all'onorevole ministro di grazia e giustizia, perchè io allora ho precisamente combattute tutte le obiezioni che egli ha messe in campo.

Io ho detto in primo luogo che il Concordato austriaco si doveva considerare come un trattato, ed ho osservato che sotto questo aspetto l'unione delle provincie lombarde alle antiche provincie dello Stato faceva cadere questo trattato,

per la ragione cardinale svolta dal signor ministro guardasigilli, cioè che, essendo questa convenzione stata conclusa da un'altra dinastia, non poteva aver effetto se non era approvata dalla dinastia che vi succedeva in quelle provincie.

Io diceva unicamente allora che forse poteva nascere qualche dubbio, in quanto che, se si considerava quella convenzione come un patto internazionale, poteva essere necessaria una dichiarazione da parte della nuova sovranità. Ad ogni modo questa non è la questione, poichè qui non si tratta effettivamente di abrogare adesso quel Concordato: ed io parto da questo principio, che esso come patto internazionale aveva cessato di aver effetto sin dal momento dell'unione delle provincie lombarde a questo Stato. Ma il Concordato, a termini della stessa patente imperiale, non doveva avere effetto nelle provincie lombarde se non dietro una legge speciale: ora questa legge speciale fu appunto emanata unicamente rispetto alle materie matrimoniali. Nel 1856 uscì una patente imperiale, nella quale, oltre all'essere rifuse le varie disposizioni che trovavansi nel Codice, furono anche fatte modificazioni ed aggiunte. Poi vi fu annesso l'allegato numero 2, col quale effettivamente venne messa in pratica nello Stato austriaco la procedura contraria a quella che v'era prima; procedura propugnata da tanti imperatori, sostenuta con tante lotte, quella procedura che, esercitata per quarant'anni e più dai tribunali civili, venne trasportata ai tribunali ecclesiastici. Venne così variata intieramente la procedura, la quale era regolata non dal Codice, ma da regole speciali semplicissime, le quali con un difensore del matrimonio proferivano la loro decisione, se per nullità, coll'intervento di un difensore del matrimonio, se per separazione di letto e di mensa, con apposita procedura col ministero dei tribunali provinciali, ossia di prima istanza.

Ora essendo in questo stato la giurisprudenza attuale in Lombardia, io diceva, e mi pareva di dir giusto, che i tribunali ecclesiastici avendo avuta la loro missione dal legislatore, il quale in allora (non parliamo adesso della sua qualità e de' suoi diritti) era un'autorità costituita, non potevano questi tribunali abbandonare il loro mandato da sè, nè eravi altro tribunale il quale potesse dire: cessate, voi non avete più giurisdizione, perchè tutti i tribunali non sono che autorità esecutive. Ci voleva dunque una parola del legislatore, la quale dicesse: cessate. E per conseguenza ci voleva una delega, la quale togliesse forza a questa legge interna.

Nè valeva il dire che questa legge interna era stata emanata in esecuzione del Concordato, perchè io, sviluppando i motivi della mia interpellanza, diceva che l'imperante austriaco, in forza di un impegno preso con un altro imperante, emanava la legge in discorso, ed i Lombardi non obbedivano nè al papa, nè al Concordato austriaco, ma obbedivano alla legge del 1856, obbedivano alla voce dell'imperatore austriaco che aveva diritto di comandare. Quindi, essendo succeduto nell'autorità legislativa all'imperatore austriaco il Governo del Re Vittorio Emanuele, il Re, unito alla Camera, doveva provvedere con una legge. Ad ogni modo veniva esternata un'opinione in senso diverso nella circolare dell'onorevole guardasigilli, la quale, del resto, in via di opinione può avere moltissima plausibilità. Ad ogni modo da questa opinione esternata nacque appunto il conflitto, vale a dire i tribunali ecclesiastici, non essendo sorta veruna voce competente a togliere loro la giurisdizione, poichè nemmeno quella del signor ministro era da tanto, continuavano ad esercitarla, sebbene le provincie lombarde fossero passate sotto il Governo del Re. Dall'altra parte i tribunali civili, i quali in principio riconoscevano effettivamente la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, dopo la cir-

colare del guardasigilli, deferendo naturalmente alla sua autorità, ricusarono l'esecuzione alle sentenze pronunziate dai tribunali ecclesiastici.

Quindi in Lombardia avevamo (io diceva nella mia interpellanza) una vera anarchia in una materia così importante per la quiete e per la moralità delle famiglie, come anche per l'ordine pubblico.

A togliere questo stato anormale, io mossi la mia interpellanza, che, favorevolmente accolta dalla Camera, diede luogo al presente schema di legge.

Si oppone non sapersi dove si vada; che andiamo incontro all'ignoto. In poche parole presenterò alla Camera lo stato della questione. Non si cerca se non di ritornare allo stato in cui le provincie lombarde erano in forza del Codice austriaco e delle leggi anteriori.

Ora, come ho detto nella mia interpellanza, e l'onorevole deputato Cavour deve pure avermi inteso, il Codice austriaco in questa parte concorda perfettamente col Codice Albertino, poichè il Codice austriaco del pari non adottò la teoria del Codice francese, che separa la potestà civile dalla ecclesiastica. Al pari del Codice Albertino esso dice: voi osserverete queste formalità per il matrimonio in faccia alla legge civile; ma ricordatevi che non potrete essere uniti in matrimonio se non osserverete anche le forme ecclesiastiche.

Dunque in questo siamo perfettamente a parità col Codice Albertino, e se il signor Gustavo di Cavour vuole che la Lombardia goda di una legislazione ancora inferiore al Codice Albertino, io gli dirò che ciò non è giusto.

Non cerchiamo che di ritornare alla condizione in cui ci aveva posti la primitiva legislazione, nella quale tutto è chiaro e determinato come nella legislazione che attualmente è in vigore in queste provincie.

La cosa è semplice: si tratta precisamente di porre la Lombardia nella posizione presso a poco in cui sono le antiche provincie riguardo al diritto matrimoniale, meno il tribunale ecclesiastico, il quale, essendo stato organizzato in forza d'un Concordato, per il quale l'Austria per una reazione contro le provincie lombarde, anzi dirò nel quale l'Austria per una vista politica di oppressione, per far concorrere il potere clericale alla sua tirannide, rinunciò non solamente alle leggi Giuseppine, ma abrogò, abdicò tutte quelle franchigie che con tanti sacrifici, che con una lotta di 400 anni aveva pure ottenuto.

Noi abbiamo il Codice austriaco, il quale è stato attuato fino dal 1816; per tanti anni ha pur funzionato bene; non vi è stato chi abbia elevata la voce contro questa legislazione; unicamente, allorchè si trattava di rinforzare la tirannide austriaca, di ribadire le catene, in allora si è fatto un accordo tra l'imperante austriaco e la Corte di Roma, sussidiato dal nunzio Prelà, dall'arciduchessa Sofia, dal vescovo di Vienna e dallo Schwartzemberg, per aver l'appoggio del clericato a questa tirannide. Dico pertanto che la Lombardia ha tutto il diritto di rivendicare a sè quella legislazione che lo stesso Governo austriaco le aveva dato e che per tanti anni fu riconosciuta tale da poter combinare il principio ecclesiastico co' riguardi dovuti all'autorità civile.

Ma dice il signor Gustavo di Cavour che vi sono stati degli urti, a togliere i quali ha dovuto interporre l'autorità.

Volete sapere quali sono stati questi casi eccezionalissimi? Anche in ciò toglierò al signor Di Cavour ogni scrupolo.

Nel Codice austriaco è una disposizione nella quale è detto che se lo sposo trova già fecondata da altri la sposa (*Ilarità*) egli può sciogliere il matrimonio.

Perdonerà la Camera, ma mi si è obbligato ad entrare in questi particolari. (*Parli! parli!*)

Ma questa disposizione non è riconosciuta dalla legge canonica. Che cosa ne è avvenuto? Ne è avvenuto che ad un sacerdote si è presentata una zitella confessando che... che... (*Risa e ilarità prolungata*)

Accadde dunque che il marito, avendo ciò risaputo, chiamò in giudizio per testimonio il prete il quale aveva sentita questa dichiarazione.

In allora era presidente del tribunale di prima istanza il signor Mazzetti.

Si è chiamato dunque il sacerdote a deporre; ma egli si rifiutò dicendo che, siccome la legge canonica non riconosceva quell'impedimento, egli colla deposizione non voleva tradire la propria coscienza. Il tribunale gli ha detto: voi non siete dispensato dalla legge dal deporre, se non quando sapete la cosa sotto il sigillo sacramentale; a voi non è stato confidato questo segreto sotto il sigillo sacramentale; deponete dunque ciò che vi suggerisce la coscienza.

Io non deporrei, rispondeva il prete; ed io vi applicherò le misure coattive, replicava il tribunale.

Si è impegnata adunque una lite, la quale si è dovuto appunto toglier di mezzo da un rescritto dell'imperatore, il quale ha detto: si separino di letto e di mensa questi due, e rimanga così la cosa. (*Ilarità*)

Ne è succeduta un'altra nel Veneto (*Ilarità prolungata*), e questa in senso inverso. (*Si ride*)

Il diritto canonico stabilisce un principio, ch'io non saprei come qualificare, stabilisce cioè che, se il matrimonio non è consumato, e la sposa, dopo aver impegnato la sua fede innanzi all'altare, dice al marito: un'ispirazione mi guida al chiostro, voglio farmi monaca, addio; il marito dee piegare il capo, non può invocare la promessa fatta, non può dirle: se tu avevi questa tendenza, dovevi dirlo un momento prima di darmi la mano di sposa.

Mi pare che giustizia non comporti che si violi un dovere giuridico per un consiglio evangelico. La legge canonica vuole così.

A Venezia una zitella, appena sposa, si rifuggì in un convento: il marito vi accorse colla polizia per istrapparnela; le monache si opposero, e ne nacque un conflitto, il quale fu sciolto con un rescritto imperiale, il quale stabilì che gli sposi restassero separati.

Vede quindi il signor Gustavo di Cavour a che si riduca la cosa. (*Si ride*)

Ora, perchè mai si dovranno ammettere queste anomalie e separare i coniugi quando sono uniti, per seguire un consiglio che in ogni caso è di mero perfezionamento, perchè violare una sacra promessa? A torre di mezzo questi inconvenienti, perchè non istabiliremo la massima giustissima sancita dal Codice austriaco, il quale non riconosce questa specie d'impedimento?

Domando alla Camera se il togliere alla Lombardia queste anomalie, le quali sono ad essa imposte dal Concordato, non sia un vero progresso, non sia un porre la Lombardia in quello stato di progresso legislativo al quale mi pare abbia diritto.

Ho dunque fede con queste dilucidazioni di aver persuasa la Camera della necessità di questa disposizione.

Aggiungerò ancora che tutte quelle leggi di cui si parla qui non sono al postutto che il Codice civile, il quale ha funzionato per tanto tempo, e che effettivamente, alla fine dei conti, non è che concorde col Codice Albertino, in quanto riguarda il rispetto che si deve alle leggi ecclesiastiche; che tutte le altre leggi non sono che alcune notificazioni, le quali regolano la procedura, sia per la separazione di letto e di

mensa, sia per le dichiarazioni di nullità o validità di un matrimonio, alle quali dichiarazioni, a termini anche di quanto prescrive la legge canonica, deve sempre intervenire un difensore del matrimonio, di maniera che anche dalla legge austriaca quello che è sostanza, quello che non è effettivamente una lesione del diritto naturale, è scrupolosamente mantenuto come deve fare una legislazione civile.

Tolte di mezzo queste piccole differenze, non c'è altro che possa ledere il principio cattolico, e per conseguenza, ridonando alla Lombardia le anteriori leggi, non si fa che riporla nello stato in cui fu sempre, in cui doveva essere, ed in cui è rimasta senza il menomo inconveniente. Saranno quarant'anni che le autorità ecclesiastiche, vescovi, parroci, e via dicendo, hanno sempre osservata ed applicata la legge austriaca senza il menomo scrupolo; possono dunque ora adattarsi a questa modificazione, finchè la nuova legislazione che sarà decretata dal Parlamento non induca altre modificazioni.

Intanto adesso io prego la Camera a voler liberare la Lombardia da quest'incubo che gli fu imposto dalla dominazione austriaca. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Beretta ha facoltà di parlare.

BERETTA. L'esperienza ha dimostrato che la Lombardia in materia di legislazione, in materia di regolamenti, di cui abbiamo trattato e di cui è caso nella presente legge, ha bisogno assolutamente di un provvedimento. Tutte le cose che si sono dette vengono a conferma di ciò; tutte le cose che si sono dette, e che io non voglio qui ripetere, dimostrano che la Lombardia ha assolutamente bisogno di far cessare l'oscillazione che regna a questo riguardo.

Allorquando la Lombardia si è sottratta al dominio austriaco, si disputò se il Concordato fosse ancora vigente; tutti furono d'accordo che il Concordato non potesse ritenersi vigente, perchè, trattandosi di una convenzione stipulata tra l'imperatore d'Austria ed il pontefice, e la Lombardia non facendo più parte dell'impero austriaco, non si poteva più avere per obbligatorio il Concordato.

Ora, se così si potesse ritenere la cosa, io lascio ai giureconsulti il giudicare; quello che è certo però si è che le opinioni si sono divise, e si sono divise più ancora allorquando si è trattato di sapere se anche la patente matrimoniale, che è stata emanata in esecuzione del Concordato, potesse ritenersi valida negli Stati lombardi, quantunque sottratti al dominio austriaco. In allora, dico, le opinioni furono ancor più divise, e la maggior parte delle opinioni fu concorde nel ritenere che la patente matrimoniale, emanata in seguito al Concordato tra l'imperatore d'Austria ed il papa, potesse ancora considerarsi vigente in Lombardia.

Si diceva: se il Concordato austriaco è una convenzione tra l'imperatore ed il pontefice, la legge del matrimonio non è già una convenzione, è una legge emanata in esecuzione di questa convenzione, è una legge che l'imperatore ha dato ai suoi sudditi, e questa legge non può cessare che in forza di un'altra legge.

Questi dubbj non tardarono a manifestarsi, o, dirò meglio, a portare i loro frutti.

Le parti adirono i tribunali ecclesiastici, ed i tribunali ecclesiastici le hanno accolte; le parti adirono i tribunali civili, ed i tribunali civili le hanno in parte accolte, in parte respinte; insomma i tribunali furono di diversa opinione, ed i giudizi furono disformi per modo da dover concludere che una disposizione era assolutamente indispensabile.

L'onorevole guardasigilli credette di provvedere a questa oscillanza di cose emanando un'opinione da lui sentita pro-

fondamente, la quale, se poteva essere accolta, poteva pure essere egualmente respinta. Essa era nel senso che, ritenendosi cessato il Concordato austriaco, si dovesse ritenere cessata anche la legge matrimoniale. I tribunali però, anche in seguito a questa dichiarazione dell'opinione del Governo, continuarono ad essere divergenti nelle loro decisioni e nei loro decreti.

Così essendo la cosa, la Lombardia, per opera dei suoi rappresentanti, ha creduto di provocare una provvidenza legislativa su questo argomento, una provvidenza tale che comprendesse entrambi gli argomenti, cioè tanto il Concordato quanto la legge sul matrimonio.

Ora dunque che questa legge fu proposta dall'onorevole Sineo, noi siamo oggi pronti a conoscere ed a stabilire i termini di questa legge.

La legge, che in origine era proposta in certi termini, fu variata, ed ora abbiamo un nuovo progetto che ci fu nuovamente presentato. Io però mi permetto di fare alcune osservazioni su questo progetto, essendo d'accordo sul bisogno che vi ha di una provvidenza legislativa, ma non sono però sui termini ai quali questa doveva circoscriversi.

Innanzi tutto io porto per fondamento del mio modo di vedere su questo principio che il Concordato austriaco era assolutamente inefficace, non aveva più alcuna forza nella Lombardia allorché questa fortunatamente si è sottratta al dominio austriaco. Trattandosi, non di una legge data dall'imperatore a' suoi sudditi, ma di una convenzione fatta dall'imperatore d'Austria col pontefice, io ritengo che questa convenzione cessava d'averne ogni effetto allorché la Lombardia cessava di appartenere a quell'impero, poiché la convenzione era stipulata tra l'imperatore ed il pontefice; e noi, non facendo fortunatamente più parte dell'impero austriaco, non potevamo più essere soggetti a codesta legge.

Che se io ritengo che ciò possa dirsi riguardo al Concordato austriaco, non egualmente posso opinare quanto alla legge sul matrimonio, emanata in seguito al Concordato.

Qui si tratta di una legge data, come accennava poc'anzi, dall'imperatore a' suoi sudditi, e questa è una legge che doveva avere il suo effetto, e non era già una convenzione tra due sovrani.

Or dunque, se da una parte io inclinerei a credere che non ci sia alcun bisogno di disposizione legislativa per abolire il Concordato in Lombardia, d'altra parte credo che sia assolutamente bisogno di questa disposizione per abolire la patente relativa al matrimonio.

Partendo da questo principio, vengo ad esaminare la legge.

Nell'articolo 1° è detto:

« Colla pubblicazione della presente legge cessa ogni rimanente effetto delle patenti imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856. »

La prima patente è quella che ha pubblicato il Concordato austriaco, ed in quanto ad essa io non credo che ci sia bisogno di una disposizione legislativa espressa perchè abbia a cessare l'effetto della patente suddetta.

Riguardo all'altra patente 8 ottobre 1856, sono precisamente d'opinione che ci voglia una disposizione legislativa espressa per abolirla.

Ora, leggendo il testo della legge proposta dalla Commissione, non trovo che esso corrisponda allo scopo. Esso dice:

« Colla pubblicazione della presente legge cessa ogni rimanente effetto, » ecc.

Io domando se in questo modo si è voluto far sì che la disposizione legislativa si estenda all'abolizione di quella pa-

tente, o se pure si è voluto fare una qualche modificazione, la quale non istabilisca un'assoluta abolizione, ma miri ai susseguenti effetti della legge stessa.

La patente imperiale 5 novembre 1855 non può avere, a mio senso, alcun rimanente effetto, quando non si volesse dire che il rimanente effetto consista negli effetti che hanno prodotto le decisioni emanate dopo la pubblicazione di quella patente.

I rimanenti effetti non potrebbero considerarsi se non quelli che, nel caso in cui fosse vigente la legge, si avessero a ritenere validi; ma, quando non si ritiene questa legge in vigore, non si può dire che produca ulteriormente alcun effetto.

Ora nel concetto della legge. . . .

(Alcuni deputati stanno per uscire dalla sala)

PRESIDENTE. Preveggo la Camera che siamo appena in numero: se due o tre deputati si assentano, manderanno a vuoto la seduta.

BERETTA. non si troverebbe adunque più nelle disposizioni del progetto di legge ciò che corrisponde al pensiero, che dovrebbe essere l'oggetto dei membri della Commissione. *(Segni d'impazienza)*

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Non si può togliere la parola all'oratore.

BERETTA. Or dunque, riguardo a questa disposizione io ho formulato diversamente l'articolo 1, del quale darò lettura in seguito.

Riguardo all'articolo 2, in esso si dichiara:

« Le leggi ed i regolamenti, abrogati nelle provincie lombarde per effetto di quelle patenti, sono rimessi in vigore, in quanto non sia altrimenti provveduto con leggi e regolamenti pubblicati dopo il 4 giugno 1859. »

L'affare è assai grave.

Si tratta di un'immensa influenza che la legge che viene attualmente proposta può esercitare nella Lombardia, ed io mi reco a dovere di manifestare quale sia a questo proposito il mio sentimento, se la Camera me lo permette. *(Mororio d'impazienza)*

Or dunque si tratta di vedere se coll'abolizione delle due patenti, quale fu proposta dalla Commissione, abbiano a ritornarsi in vigore le leggi abolite con amendue le patenti, o se pure, come sarebbe mia opinione, si avessero a dire richiamate in vigore soltanto le leggi abolite colla seconda patente.

La legge con cui fu mandato in esecuzione il Concordato ha abolito tutte le leggi che sono abrogate per disposizione espressa nello stesso Concordato.

Or dunque richiamare in vigore tutte queste leggi, le quali oggi sono incognite, mi sembrerebbe una grave imprudenza.

Non si tratta di Concordato, o signori, si tratta di leggi che, se i membri dell'onorevole Commissione il vogliono apertamente dichiarare, essi non conoscono in tutta la loro estensione.

Questo è certo. Se io potessi leggervi l'articolo del Concordato austriaco, e della patente che pubblica questo Concordato, colla quale si è dichiarata l'abolizione delle relative leggi, voi vedreste, o signori, quale estensione di leggi abbracciasse quell'abolizione; e richiamare in vigore una quantità di leggi di cui oggi non si conosce il tenore e l'importanza, sarebbe, lo ripeto, un'imprudenza grave.

Ora, o signori, quando ci limitiamo a richiamare in vigore soltanto le leggi che furono abolite colla patente matrimoniale, allora non si tratta che di richiamare in vigore i paragrafi del Codice austriaco, i quali sono perfettamente conosciuti; non

si tratta che di chiamare in vigore i regolamenti che davano norma alle vertenze matrimoniali, e ne prescrivevano il procedimento regolare pei cittadini in giudizio.

Ecco dunque il perchè io mi permetto d'esprimervi la mia opinione, che voi non abbiate ad accogliere il progetto della Commissione nell'estensione che gli è data, cioè che, invece di richiamare in vigore tutte le leggi che furono abolite non solo colla patente matrimoniale, ma anche col Concordato austriaco, abbiate a pensarvi seriamente, e che abbiate a dividere la mia opinione richiamando in vigore soltanto le leggi relative alla patente matrimoniale.

Questo è l'emendamento soltanto che io crederei di dover proporre all'articolo 1. Esso è semplicissimo, e lo posso esprimere in pochissime parole, e così toglierò alla Camera il disturbo di udire ulteriormente il mio discorso.

Passo ora all'articolo 5:

« Tutte le cause in materia matrimoniale non definite con sentenza passata in giudicato prima della promulgazione della presente legge saranno rimesse ai competenti tribunali civili. »

Ora io prego la Camera di considerare che fra le cause non definite con sentenze passate in giudicato vi hanno quelle che non subirono alcuna sentenza e quelle che, già definite con sentenza in prima istanza, formarono materia di appellazione: se voi adottate l'articolo quale vi fu proposto, nascerà il dubbio se si debba interpretare in modo che i tribunali civili abbiano da giudicare nuovamente, come se niuna sentenza fosse stata pronunziata, o se invece debbano essere portate al tribunale civile in appello dal tribunale ecclesiastico, e perciò subiscano gli effetti della prima sentenza.

Come vede la Camera, assai diverse sono le conseguenze nei due casi, e perciò, risultando assolutamente un dubbio, che faccia luogo a interpretazioni diverse e a susseguenti liti, io mi permetterò di proporre alla Camera di stabilire che le cause siano rinviate ai tribunali civili in quel grado d'istanza in che si troveranno.

Le variazioni adunque che, lasciando l'articolo 2, io proporrei agli articoli 1 e 5 sono le seguenti. . . .

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Pregherei l'oratore di aspettare a leggere i suoi emendamenti quando si discutano gli articoli, essendo ora soltanto aperta la discussione generale.

Il deputato Di Cavour ha facoltà di parlare.

CAVOUR G. Non rientro nella discussione; voglio solamente constatare e prendere atto di un fatto molto importante che ci ha comunicato l'onorevole Turati e che io non conosceva prima. Questo è il fatto di quel tribunale il quale ha avuto, dirò recisamente, l'infamia di voler estorquire con minaccia di pena una confidenza fatta sotto il suggello del. . .

Voci. No! no!

CAVOUR G. Non dico già della confessione, ma sotto il suggello del segreto di un onest'uomo. Io paragono questo caso con quello di un avvocato chiamato a difendere un reo, il qual reo gli fa una qualche confidenza. Suppongo che ci sia un tribunale abbastanza infame per chiamare quest'avvocato alla sua sbarra e volergli estorquire, con minaccia di pena, la dichiarazione di quello che gli è stato confidato sotto il segreto di un onest'uomo. Seggono qui molti avvocati; io sono persuaso che, se quel caso si presentasse, non vi sarebbe fra essi un solo capace di cedere a tale prepotenza; ed appunto l'onorevole Ara che mi fa un'osservazione sono persuaso che egli si lascierebbe mettere in prigione, piuttosto che rivelare quel segreto.

Ond'è che, se si trattasse veramente di far rivivere una

legge così iniqua, che comandasse di svelare un segreto di tal natura, io son certo che ognuno di noi darebbe contro di esso una palla nera, esternando una virtuosa indegnazione contro questa legale tirannide.

MOSCA. Io sarò breve, o signori.

La legge che vi è sottoposta è una legge di assoluta necessità. Un dubbio grave si è elevato intorno agli effetti dell'annessione della Lombardia alle antiche provincie dello Stato. Esisteva fra l'imperatore d'Austria e la santa sede un patto, il quale portava certe determinazioni che si applicavano a molti rapporti anche della vita civile.

Vi prego, o signori, di un momento di attenzione; vi do parola che sarò breve.

Questo patto specialmente si applicava ai rapporti matrimoniali; materia, come sapete, o signori, di gravissimo, di supremo interesse.

Circostanze particolari in parte ed una circolare emanata dal nostro onorevole guardasigilli, con intendimento supremamente liberale, hanno suscitata una gravissima questione nel nostro paese: se la giurisdizione ecclesiastica fosse cessata o no.

Dietro a questa questione ve ne ha un'altra non meno importante: se gli effetti tutti del Concordato fossero o non fossero obbligatorii.

Tutto ciò che vi è in Lombardia d'intelligente, di appassionato per il bene del paese ha dovuto necessariamente interessarsi di questa questione.

Noi abbiamo trovato in un membro dell'antico Parlamento piemontese un benevolo apprezzatore dei nostri bisogni, l'abbiamo trovato nell'onorevole Sineo, relatore della nostra Commissione, che è sempre pronto a sostenere ogni causa degna, ogni causa liberale. (*Bisbiglio*) Egli ha creduto d'interpretare letteralmente i bisogni della Lombardia richiamandosi da due grandi disposizioni, le quali avevano immutato il diritto ecclesiastico nel regno lombardo-veneto.

Queste due grandi disposizioni sono la patente del 1855 e quella del 1856, e non ha fatta distinzione fra queste due patenti, perchè, riguardo alla patente del 1855, essa è concepita in tre articoli, dei quali il primo non fa che disporre in modo generale e confermare e sancire il Concordato concluso; il secondo non fa che confermare la disposizione particolare per riguardo alla materia del matrimonio; e il terzo dice che nel resto, cioè in tutte le altre parti a cui il Concordato si riferisce, s'intende che fin da quel giorno debbano aver pieno effetto tutte le disposizioni stabilite nel Concordato.

Il deputato Sineo aveva molta ragione di dispensarsi dall'entrare in questa materia, e gli uffici furono abbastanza cortesi per istabilire che, trattandosi specialmente di materia interessante la Lombardia, il maggior numero dei commissari fosse appunto preso dal numero dei deputati lombardi, e questi non hanno potuto a meno di sentire il peso di quest'ufficio, e di dover fare coscienziosamente un esame delle leggi che si trovavano in presenza, e di vedere come queste potessero regolarsi col bisogno urgente di provvedere specialmente in questa circostanza in cui la Camera vuol sciogliersi, e che si ha bisogno di far presto, e stabilire dei principii dai quali possa derivare un efficace provvedimento.

Si è dovuto quindi stare in certe generalità, si è dovuto tener conto di molte disposizioni che vigevano prima del Concordato, e di molte disposizioni che il Governo nostro ha attuate pure in Lombardia. Dopo la felice annessione, se non di diritto almeno di fatto, di questa provincia alle antiche, non si poteva prescindere dal prendere la cosa in considerazione.

Questa grande mutazione fu stabilita nel Lombardo-Ve-

neto in virtù di due patenti. L'una di queste non ha per oggetto che di regolare lo stato matrimoniale; l'altra era diretta a regolare tutte le altre materie che formano oggetto del Concordato, e che, in forza delle patenti del 1855 che hanno pubblicato il Concordato, acquistarono forza di legge non altrimenti che quelle particolari disposizioni che sono contenute nella patente del 1856.

Quando abbiamo esaminato la necessità per la Lombardia di far cessare questo fatto, abbiamo veduto sorgere dei dubbi. Gli effetti di questo Concordato erano cessati tutti? Ve ne erano alcuni che potessero ritenersi vigenti? Ciò che doveva fare la nazione italiana, ciò ch'era degno di essa, era di cancellare questo fatto in guisa che non ne restasse traccia alcuna. Dunque siamo andati direttamente allo scopo e abbiamo detto: esistono due disposizioni imperiali che hanno avuto per oggetto di vincolare le coscienze. Queste disposizioni contenute nelle patenti del 1855 e del 1856 siano abrogate. Nello stesso tempo vi sono delle disposizioni che sono posteriori all'annessione della Lombardia; queste debbono essere rispettate. Se noi rimettiamo in vigore tutte quelle disposizioni che sono anteriori a queste patenti, possiamo metterci in contraddizione con alcune disposizioni di un diritto più liberale che sono state pubblicate in forza anche del paragrafo dello Statuto, il quale stabilisce che al Re competono le provvigioni in materia ecclesiastica; quindi esse meritano di essere rispettate non solamente per rendere in tutte le provincie dello Stato il diritto uniforme, ma anche perchè realmente, per merito intrinseco, assicurano meglio la guarentigia che lo Stato deve avere in faccia alla Chiesa. Ecco dunque la ragione del primo, ed ecco la ragione del secondo articolo.

Quanto al terzo articolo del progetto di legge, esso ha subito, è vero, diverse modificazioni, le quali possono essere da uno spirito uggioso malamente interpretate; ma infine non sono che la testimonianza della coscienza che la Commissione ha posto nell'esame di questo gravissimo argomento, il quale, dovendosi risolvere in brevissimo spazio di tempo, non ha potuto risolversi (certamente nell'intendimento anche di mettersi pienamente d'accordo col Governo) con tutta quella facilità che per avventura si potrebbe credere.

Noi non pretendiamo di esporre una dizione che possa contentare tutti gli spiriti, che possa prevenire tutte le liti. Noi sappiamo che delle liti ne nasceranno; ma io vorrei che i nostri contraddittori avessero la bontà di esporre una formola precisa, ed io penso di poter assicurare che tutta la Commissione, la quale è animata da uno spirito assolutamente dedicato al bene maggiore del paese, da uno spirito d'abnegazione perfetta, farà, meco unita, il miglior viso del mondo, unitamente, voglio credere, al Ministero, a quella qualsiasi dizione che possa rendere il nostro concetto colla medesima precisione, ed anche maggiore e con più efficacia.

Io non entrerò nell'esame particolare delle emendazioni che verrebbero proposte dall'avvocato Beretta, il quale imprudentemente ha dato qualche appiglio a persone le quali sono nemiche del principio che noi propugniamo, e col quale noi vogliamo assolutamente sostenere la nostra causa; principio liberale, il quale vuole assolutamente che la Chiesa comandi su quello che entra nella sua giurisdizione e nella sua competenza, ma che in fatto d'ordine pubblico, che è di competenza assoluta dello Stato, lo Stato solo possa decidere quello che è questione d'ordine pubblico, quello che è ordine di famiglia. (*Fivi segni di approvazione*)

Dico adunque che noi saremo sempre prontissimi, nella discussione degli articoli speciali, a ricevere tutte quelle emendazioni che siano bene e debitamente giustificate, ma che in

principio non si può contestare che si abbia a lasciare la Lombardia sotto il regime d'una legislazione perfettamente incongrua allo spirito dei tempi, e tanto più a noi dura a sopportarsi, che abbiamo ancora la miseria della legislazione precedente, non certamente necessaria a disepellirsi dai cadaveri, perchè noi non l'abbiamo questa legislazione antica che da tre anni, e questo è nella memoria di tutti coloro che hanno qualche poca pratica negli affari del paese. (*Segni di assenso*)

Dunque diciamo che non vi è dubbio che bisogna prendere un provvedimento urgentissimo, il quale cancelli del tutto le vestigia di queste due patenti sciagurate, che hanno portato una grave perturbazione nelle coscienze più di quello che lo potrebbe fare qualunque opera scandalosa; che l'hanno portato assolutamente più che in quelle provincie nelle quali la giurisdizione ecclesiastica è antica; e questo sia detto senza nessun disdoro del nostro clero, che è eccellente, ottimo; al quale io mi onoro di portare l'omaggio più sincero; ma, precisamente per le sue virtù, esso porta più spesso nelle questioni di giurisdizione esterne quello spirito di carità, quello spirito di bonomia che soltanto può essere utile e favorevole nel foro interno della penitenza.

Ripeto adunque che non vi può esser dubbio sulla necessità di cancellare queste vestigia, specialmente dopo il conflitto che è sorto fra le due giurisdizioni. Mi si assicura, per esempio, che un tribunale ecclesiastico ha chiuso il suo ufficio, non sperando più di avere clienti, e questa è una cosa che si può verificare come qualunque altra.

I tribunali civili dicono egualmente che sono incompetenti.

Le provvigioni dei tribunali ecclesiastici non ricevono esecuzione,

In questo modo il nostro sistema di giurisdizione in questa materia, che è la più vitale per l'interesse delle famiglie, è assolutamente sovvertito.

Quindi io prego la Camera ad accogliere questo progetto di legge. Esso certamente non è il migliore che avremmo potuto proporre, tenuto conto di tutte le particolari disposizioni che avrebbero potuto illuminare la Camera, perchè noi non avremmo potuto pretendere che i nostri avversari avessero a prendere cognizione esatta delle particolari disposizioni di legge che si trattava di rimettere in vigore, come sembra che desiderasse l'onorevole marchese Di Cavour; ma infine si tratta di richiamare uno stato di cose, sotto il quale la Lombardia, se non fu felice, fu quieta per molto tempo, senza dare occasione di disordini gravi. Questo è ciò che la Commissione vi domanda, e questo è ciò che io spero voi vorrete sanzionare col vostro voto.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, la discussione generale è chiusa. Leggo il primo articolo:

« Art. 1. Colla promulgazione della presente legge cessa ogni rimanente effetto delle patenti imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856. »

DEGIORGI. Invece della parola *promulgazione* io riterei fossero meglio le prime, vale a dire *la pubblicazione della presente*; la promulgazione è quell'atto col quale si verifica della esistenza della legge; ma questa non diventa operativa che colla effettiva pubblicazione.

Ora, se noi diciamo che colla promulgazione della presente legge cessa ogni effetto delle patenti imperiali tale e tale, ne viene per conseguenza che queste patenti dovrebbero cessare prima che la legge sia conosciuta.

SINEO, relatore. Per evitare una inutile discussione, e come la parola *pubblicazione* era stata primitivamente proposta in questo articolo, la Commissione non ha difficoltà di

adottarla, e quindi si metterà anche la parola *pubblicazione* nell'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo, sostituendo la parola *pubblicazione* alla parola *promulgazione*.

BERETTA. Domando di parlare.

BERETTA. Ho detto poc'anzi che avrei amato di preferenza che la legge non esprimesse l'abrogazione o la deroga della patente del Concordato austriaco, perchè la ritengo cessata di pieno diritto dal giorno dell'annessione della Lombardia agli antichi Stati.

Or dunque, se noi dichiariamo cessati oggi colla promulgazione della presente legge gli effetti del Concordato, veniamo ad ammettere che per lo passato gli effetti hanno esistito; ed io domando come possa il Governo accettare una simile conseguenza dopo che è stato continuamente in lotta contro l'episcopato, onde far valere la massima che il Concordato austriaco era cessato coll'annessione degli Stati di Lombardia agli antichi Stati. Egli è in conseguenza di ciò che io non vorrei si dichiarasse soltanto abolito oggi colla pubblicazione della presente legge.

Quindi è che col mio emendamento credo di fare omaggio alle massime già adottate dal Governo.

Adunque, partendo dal dato che non si debba ritenere oggi soltanto abolito il Concordato, ma che venisse abolito quel giorno in cui la Lombardia cessò di far parte dell'impero austriaco, e che solo la patente matrimoniale debba venire oggi abolita, io vengo a proporre il seguente emendamento:

« Essendo coll'annessione ai regii Stati della provincia di Lombardia cessato in quella provincia ogni effetto della patente imperiale 5 novembre 1855, si dichiara eziandio colla presente legge cessato qualunque effetto della patente imperiale 8 ottobre 1856. »

Dirò poche parole a spiegazione di questo mio emendamento riguardo ai termini con cui è concepito.

Si sarebbe potuto fissare l'epoca in cui il Concordato avesse cessato, cioè l'epoca della cessazione di fatto della patente, oppure l'epoca del trattato di Zurigo; ma io non ho voluto entrare in questa questione, e mi è sembrato meglio il dire: « Essendo coll'annessione ai regii Stati della provincia di Lombardia, » ecc.

Questo mio emendamento io lo propongo, perchè non ritengo necessario, anzi tengo inopportuno, impolitico il dichiarare cessato oggi soltanto il Concordato austriaco.

SINEO, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Beretta. In primo luogo quest'emendamento, nella sua formola, si allontana dallo stile legislativo adottato da questo Parlamento, perchè enuncierebbe nell'articolo stesso il motivo dell'articolo.

Non credo poi che la redazione adottata dalla Commissione sia in contrasto coll'opinione espressa dall'onorevole Beretta.

La legge dell'8 ottobre 1856 non era che la conseguenza della legge del 5 novembre 1855. Gli effetti dunque della legge dell'8 ottobre erano anche effetti mediati della legge del 5 novembre. Noi togliamo tutti i *rimanenti effetti*; quelli che sono rimanenti, sono tolti; di quelli che non rimangono, non ci occupiamo.

Dunque vede l'onorevole Beretta che noi non tocchiamo quegli effetti che, secondo la sua opinione, sono già tolti; noi non togliamo che quelli che rimangono. Se non rimangono che quelli che vengono mediamente dalla patente del 5 novembre 1855, e immediatamente da quella dell'8 ottobre, l'onorevole Beretta vede che noi veniamo a colpire soltanto questi effetti.

La Commissione pertanto prega la Camera, anche pel desiderio, che crede comune, di poter passare ad altri gravi ed urgenti argomenti, di ritenere la redazione quale fu presentata da essa d'accordo col Ministero.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda appoggiare l'emendamento proposto dal deputato Beretta.

(Non è appoggiato.)

Se nessuno domanda di parlare, porrò ai voti l'articolo 1.

Ne do lettura:

« Colla pubblicazione della presente legge cessa nelle provincie lombarde ogni rimanente effetto delle patenti imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856. »

Chi intende approvarlo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. Le leggi ed i regolamenti abrogati per effetto di quelle patenti sono rimessi in vigore nelle dette provincie, in quanto non si sia altrimenti provveduto con leggi o regolamenti pubblicati dopo il 4 giugno 1859. »

SINEO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SINEO, relatore. Dirò soltanto due parole per tranquillizzare la coscienza dell'onorevole Gustavo Di Cavour.

Non è esatto il credere che questa proposta sia in urto con qualsiasi opinione manifestata nel seno della Commissione istituita per la riforma del Codice civile. Quella Giunta fu assolutamente unanime nell'opinione che non si debba ammettere nessuna giurisdizione ecclesiastica nella materia matrimoniale per ciò che concerne gli effetti civili. A questo parere unanime della Commissione corrispondono le disposizioni delle leggi austriache, le quali non ammettono nessuna giurisdizione ecclesiastica. Posso anche far certo l'onorevole Di Cavour che l'articolo da noi formulato non ci espone al rischio di rimettere in vigore qualche legge, la quale venga ad approvare atti immorali, come egli accennava.

Nella discussione generale, gli egregi giureconsulti lombardi che abbiamo l'onore di avere nella Commissione hanno già autorevolmente dichiarato che quella legislazione non ha nulla d'incongruo. Nel caso che fu oggetto di speciale osservazione per parte dell'onorevole Di Cavour, la legge austriaca è identica con la legge penale piemontese. Non è permesso a nessuno di rifiutare la propria testimonianza in giudizio, salvo a quelli che sono espressamente eccettuati dalla legge, per ragione della loro professione. Il prete, di cui parlava l'onorevole Turati, non era in questa condizione; dunque giustamente i tribunali austriaci, come avrebbero fatto i Piemontesi, lo tennero per obbligato a deporre in giudizio.

Sono dunque eliminate le sole due obiezioni che potessero avere qualche apparenza di fondamento fra quelle opposte a questo articolo, che prego la Camera di adottare.

PRESIDENTE. Metterò a partito l'articolo 2 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 3. Tutte le cause in materia matrimoniale non definite con sentenze passate in giudicato prima della pubblicazione della presente legge saranno rimesse ai competenti tribunali civili. »

Il deputato Beretta proporrebbe un emendamento a questo articolo, vale a dire che dopo le ultime parole s'aggiungesse: « in quel grado d'istanza in cui si troveranno. »

SINEO, relatore. La Commissione ha dichiarato ch'essa era unanime nell'opinione che le quistioni transitorie si dovessero lasciare alla decisione dei tribunali.

Se la Camera adotta questo sistema, che ci conduce ad una più facile e pronta soluzione, non occorre ch'essa si occupi della quistione sollevata dall'onorevole Beretta.

Un solo punto importava, massime a quelli che credevano che la legge dell'8 ottobre 1856 fosse ancora in vigore; importava cioè che la cosa giudicata fosse rispettata. Questo rispetto della cosa giudicata è proclamato dall'articolo terzo. Pare dunque che tutti debbano essere soddisfatti.

Soggiungerò che, col proporre di rimettere ai tribunali civili tutte le cause che non fossero definitivamente terminate per mezzo di cosa giudicata, la Commissione ha inteso che i tribunali civili non fossero vincolati dal procedimento tenuto davanti i tribunali ecclesiastici.

Davanti i tribunali ecclesiastici ha luogo un procedimento essenzialmente diverso da quello dei tribunali civili. Vi sarebbe incoerenza tra le varie fasi di una stessa lite, ed i giudici non sarebbero sempre liberi d'investigare pienamente la verità per pronunciare secondo la giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Beretta persiste nel suo emendamento?

BERETTA. Persisto, onde sia più chiara la legge. Se, quando una causa sia stata decisa in prima istanza dai tribunali ecclesiastici, e non sia la sentenza passata in giudicato, debba dai tribunali civili decidersi tuttavia in prima istanza o in appello, e sorga il dubbio se abbia a giudicarsi nuovamente o tener conto della sentenza già pronunciata, e dai tribunali non si saprà come sciogliere questo dubbio, che cosa risponderà la Commissione? Che cosa dice la legge? Che le cause debbono essere portate dinanzi ai tribunali civili. Or bene, *portate*. Per quelle che non sono state ancora decise in prima istanza dai tribunali ecclesiastici non nascerà nessun dubbio, e il tribunale civile deciderà; ma se si presenterà una causa, la quale sia già stata decisa in prima istanza dai tribunali ecclesiastici, dovrà il tribunale civile giudicarla anch'esso in prima istanza, come se nulla fosse avvenuto, ovvero, tenuto conto della prima sentenza, la riceverà in appello? Questo dubbio mi pare gravissimo e atto a suscitare molte liti; ma fossero anche poche, foss'anche una sola, questa renderà necessaria una nuova interpretazione legislativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Beretta propone un emendamento il quale consiste nell'aggiungere al terzo alinea, dopo le ultime parole, queste altre: « in quel grado di istanza in cui si troveranno. »

SINEO, relatore. Se la Commissione avesse dovuto risolvere tutte le questioni transitorie che possono sorgere, il suo lavoro sarebbe stato lunghissimo, nè certamente avrebbe potuto presentare alla Camera un progetto prima che si sciogliesse. Se la questione proposta dal signor Beretta non si vuol considerare come risolta nel senso poc'anzi accennato per mezzo dell'articolo formulato dalla Commissione, si lasci che i tribunali la definiscano e stabiliscano una giurisprudenza. Del resto ripeto che, secondo il concetto della Commissione, quando si rispetta la cosa giudicata, si fanno tutte le concessioni ragionevoli alla giurisdizione ecclesiastica. Ciò che si poteva desiderare era che la cosa giudicata non fosse lesa. Se non vi è cosa giudicata, non vi è nulla d'irretrattabile; quindi i tribunali civili devono procedere, come se nulla si fosse fatto.

CHIAVES. Mi riesce nuova l'osservazione fatta dall'onorevole Sineo, che siano i tribunali quelli che decideranno in quale grado devono ricevere le cause loro rimesse dalla giurisdizione ecclesiastica; sono i litiganti che devono sapere quali tribunali laici devono adire, e a questi litiganti è solo la legge che deve indicare il modo che essi devono tenere nell'istituire l'azione.

Quindi è cosa naturale che colui, il quale avrà già avuto una sentenza secondo il diritto comune, dirà: andrò a farmi

giudicare dal tribunale; e certo questo potrebbe dire: non riconosco la sentenza della prima istanza, e così rimarrebbe pregiudicato il litigante; un altro tribunale potrebbe rispondere diversamente.

In sostanza, sia perchè è necessaria una norma a questo proposito, sia perchè sono i litiganti e non i tribunali che debbono sapere come incominciare la causa, l'emendamento Beretta mi pare di assoluta necessità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo terzo coll'emendamento Beretta.

(La Camera approva.)

Si procederà allo scrutinio segreto sui due progetti di legge testè votati.

Risultato della votazione sul progetto di legge per acquisto della strada ferrata da Valenza a Vercelli per Casale.

Presenti	190
Votanti	189
Maggioranza assoluta	96
Voti favorevoli	185
Voti contrari	4
Si astenne	1

(La Camera approva.)

Risultato della votazione sul progetto di legge portante cessazione di ogni effetto del Concordato in Lombardia.

Presenti e votanti	187
Maggioranza	94
Voti favorevoli	177
Contrari	10

(La Camera approva.)

ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DI MOBILIZZAZIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge per la convalidazione del decreto 8 settembre p. p. relativo alla chiamata dei corpi distaccati della guardia nazionale.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

« *Articolo unico.* È approvato il regio decreto 8 settembre p. p. relativo alla chiamata dei corpi distaccati della guardia nazionale pel servizio di guerra. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DI ALTRE LEGGI CORRELATIVE NELL'EMILIA.

PRESIDENTE. Prima di procedere allo scrutinio segreto su questo disegno di legge, se non vi sono osservazioni in contrario, si ripiglierà la discussione dello schema concernente l'attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici e delle altre leggi correlative vigenti negli antichi Stati sardi.

La Camera ricorderà che la discussione generale era stata

chiusa, ed erasi accettato il dibattimento sulla proposta ministeriale.

Darò lettura dell'articolo unico che costituisce questo disegno di legge.

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare con decreti reali i provvedimenti necessari ed opportuni:

« Ad attuare nelle provincie dell'Emilia le leggi infra accennate vigenti nelle antiche provincie del regno:

« 1° Il Codice civile;

« 2° Il Codice di procedura civile;

« 3° Il Codice di procedura penale;

« 4° Il Codice di commercio;

« 5° La legge sull'ordinamento giudiziario;

« A modificare egualmente con decreti reali le stesse leggi in quelle parti nelle quali sia riconosciuta più conveniente ed utile nell'interesse di quelle provincie la legislazione ivi esistente;

« A stabilire le circoscrizioni giudicarie delle stesse provincie, e quelle all'uopo coordinare colle provincie finitime;

« A pubblicare in fine le varie leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e della legge sovra enunciata. »

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

TECCHIO, relatore. Dopo la seduta di questa mattina, sopra proposta dell'onorevole mio amico il deputato Martinielli, si è riunita la Commissione, e, d'accordo col signor guardasigilli, proporrebbe alla Camera il seguente progetto:

« Art. 1. È prorogata nelle provincie dell'Emilia l'attuazione del Codice civile vigente nelle antiche provincie del regno.

« Art. 2. Il Governo è autorizzato a dare con reali decreti i provvedimenti necessari per attuare nelle provincie dell'Emilia il Codice di procedura penale e il Codice di commercio, non che la relativa legge 14 aprile 1853, vigenti nelle antiche provincie del regno.

« Art. 3. È pure autorizzato a provvedere nelle stesse provincie dell'Emilia all'attuazione del Codice di procedura civile e della legge sull'organizzazione giudiziaria, mantenendo però in vigore quelle parti della legislazione ivi in tali materie esistente, le quali riconoscerà opportune pel presente periodo di transizione.

« È parimenti autorizzato a stabilire la circoscrizione giudiziaria delle stesse provincie, e quella all'uopo coordinare colle provincie finitime.

« È infine autorizzato a pubblicare ed attuare le varie leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e delle leggi sopraccennate. »

Dirò in poche parole i motivi pei quali la Commissione ha adottati questi temperamenti.

Quanto all'articolo primo, vede la Camera come nelle provincie dell'Emilia l'attuazione del Codice civile nelle antiche provincie del regno sia prorogata indefinitamente. Questa proroga indefinita è dettata dalla considerazione che, per verità, non pare utile e conveniente che in alcuna provincia del regno abbia ad attuarsi di presente, o fra pochi mesi, il Codice civile Albertino, quando tutti siamo in aspettazione del Codice civile italiano che deve estendere la sua azione sopra tutte le provincie antiche e nuove, e le nuovissime che ben presto verranno.

Il secondo articolo, il quale riguarda l'attuazione del Codice di procedura penale, del Codice di commercio, e della relativa legge 14 aprile 1853, vigenti nelle antiche provincie del regno, è conforme al sistema già adottato dalla Commissione nel suo primo disegno, e sul quale (in questa parte) non fu mossa da nessuna obbiezione o difficoltà.

Il terzo articolo autorizza il Ministero a provvedere nelle provincie dell'Emilia all'attuazione del Codice di procedura civile e della legge sull'ordinamento giudiziario, colla clausola però ch'egli abbia a *mantenere* temporaneamente in vigore quelle parti della legislazione attualmente ivi in tali materie esistenti, le quali appunto per questo periodo di transizione si stimino dal Governo opportune.

Vedrà la Camera come siasi non a torto adottata la frase: « *mantenendo* la legislazione ivi esistente in quelle parti, » ecc.; perchè con questa frase si viene a togliere la più grave delle censure ministeriali, quella censura cioè che si dirigeva alla facoltà chiesta dal Ministero di *modificare* le leggi sarde che trattasi di introdurre nell'Emilia. L'articolo del disegno ministeriale, riservando al Governo codesta facoltà di *modificare* le leggi sarde, pareva che accennasse al potere di *creare* e *intromettere* in esse leggi quelle diverse disposizioni che il Governo reputasse migliori. Quando invece si dice soltanto che egli è autorizzato ad attuare le leggi sarde *mantenendo* però quelle parti della attuale legislazione dell'Emilia ch'ei riconosca opportune. Per questo periodo di transizione si evita lo scoglio nel quale rompeva il progetto ministeriale, si evita cioè l'attribuzione di un potere legislativo che non si potrebbe al Governo concedere senza lesione de' principii costituzionali.

Del resto, a maggior tranquillità della Camera, dobbiamo anche avvertire che il guardasigilli ha dichiarato che egli interpellierà le curie di quelle provincie per meglio conoscere quali siano quelle parti che in questo periodo di transizione possono utilmente mantenersi in vigore della legislazione ivi esistente.

Finalmente gli altri alinea che riguardano la circoscrizione giudiziaria e la pubblicazione ed attuazione delle leggi correlative ai Codici ed alle leggi indicate negli articoli 2 e 3 sono una necessaria conseguenza di detti articoli.

Epperò speriamo che la Camera vorrà far buona accoglienza a questo nuovo ed ultimo disegno.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Come ben disse l'onorevole Tecchio, questo disegno fu combinato insieme tra la Commissione e me; quindi naturalmente e di buon animo lo accetto.

Si desiderò di sapere se io avrei udito il parere in questa materia delle magistrature locali, vale a dire delle provincie dell'Emilia; io dissi che ben di buon grado fatto l'avrei; e l'avrei fatto pur sempre in ogni circostanza, imperocchè soglio in simili materie, come l'esempio di Commissioni da me create tuttodì lo dimostra, consultare sempre gli uomini locali.

Io credo in verità che questo schema risponda pienamente allo scopo che il Governo si era proposto, ed in quella medesima parte poi ove si disse: *mantenendo ferma la legislazione esistente*, ecc., corrisponde pienamente, se non vuoi dire alle parole del mio disegno, per certo al suo spirito; imperocchè quando io domandava di modificare le leggi nostre in quella parte in cui si credesse opportuno di conservare le leggi ivi esistenti, con ciò, pare a me, e mi si perdoni se lo ripeto, che io non mi arrogavo per nulla di far leggi nuove, ma solo di mantenere le antiche.

Comunque siasi, noi siamo perfettamente d'accordo in ora; io eravamo già prima nello spirito, lo siamo ora anche nella lettera, e io sono ben lieto che questa contesa, se così vuol dirsi, abbia avuto un risultamento così lieto, ove la Camera sia altresì, come spero, per confermarlo con l'autorevole suo voto. (*Segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. « È prorogata nelle provincie dell'Emilia

l'attuazione del Codice civile vigente nelle antiche provincie del regno. »

Questo sarebbe il primo articolo del nuovo disegno. Se nessuno chiede di parlare...

REGNOLI. Io ritiro il mio emendamento, sebbene, nol dissimulo, con dispiacere; perchè l'avevo proposto colla intima convinzione di far cosa utile alle povere Romagne; esse dovranno forse indefinitamente stare non con una legge diversa, ma con una legge inferiore a quella di tutte le altre provincie dello Stato; per contro, faccio questo per non contrastare in alcun modo a quella specie di concordia che pare stabilita fra l'onorevole signor guardasigilli e la Commissione, onde venire a capo di questa discussione.

Quindi non posso a meno di produrre, in vece di quello che aveva allora proposto, questo secondo emendamento, che spero sarà accolto anche dal Ministero e dalla Commissione.

Quando si trattò di applicare il Codice civile Albertino all'isola di Sardegna, che prima era retta da speciali istituzioni, non si credette di doverlo applicare in quell'isola (che pur passava come la parte dell'antico Stato che fosse meno civile), non si credette, dico, di poterle applicare il Codice civile senza cancellare il diritto di subingresso, che male si addiceva all'attuale civiltà, al nuovo ordine politico formulato nello Statuto.

Per conseguenza io propongo, coll'emendamento che sto per presentare, che almeno, giacchè si crede necessario che ancora per un tempo indefinito le Romagne siano rette dal motuproprio di Gregorio XVI in materia di legislazione civile, sia cancellato, come si fece per l'isola di Sardegna, il subingresso, o il regime ivi vigente; che quindi sia fatta facoltà al Ministero di modificare questa parte. Ecco la formula del mio emendamento:

« Nelle provincie delle Romagne avrà vigore, in materia di successione, la novella CXVIII, cessando per tal guisa le disposizioni eccezionali indutte nella novella suddetta dalla legislazione pontificia.

« Le doti date o promesse s'imputeranno in conto della quota di successione. »

Questo è l'unico emendamento che io proporrei, restringendo così a questi minimi termini la proposta che prima aveva fatto.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Mi duole immensamente di dovermi opporre all'emendamento dell'onorevole Regnoli, che fu tanto benigno verso i miei pensieri; però credo questo essere debito mio.

Il diritto di subingresso sta ancora, come ben sapete, nelle Romagne, e col-richiamo della novella CXVIII di Giustiniano lo si verrebbe ad abolire. Quest'abolizione deve operarsi anche presso di noi dove sussiste, ma essa deve essere coordinata con varie altre parti della legislazione, massime per ciò che riguarda la porzione disponibile.

La questione è grave, o signori, è anzi gravissima, e se noi adottiamo questo principio senza coordinarlo, per fare una grande giustizia, forse commetteremo delle grandi ingiustizie.

Consequentemente io pregherei l'onorevole Regnoli di ritirare questo emendamento; ed anzi io spero che l'esistenza di questo sconcio sarà uno stimolo di più, perchè riesciamo a quello scopo a cui tutti aspiriamo, cioè all'uguaglianza tra maschi e femmine nei diritti di successione.

PRESIDENTE. Il deputato Regnoli proporrebbe il suo emendamento come un'aggiunta all'articolo primo, o come un articolo secondo?

REGNOLI. Se l'onorevole ministro non può accettare

quest'ultimo emendamento, a cui io riduceva le molte cose che si contenevano nella mia proposta di questa mane, io mantengo quella proposta, poichè almeno il principio sarà netto.

In coscienza io non posso lasciare quei paesi, a cui appartengo, in condizione tanto inferiore a quella delle altre provincie dello Stato. La mia proposta almeno sarà più logica, come sarà più logica la reiezione, se si deve rigettare; epper- ciò io la mantengo.

PRESIDENTE. Ritirerebbe il suo emendamento?

REGNOLI. Mantengo la proposta che ho fatto stamane.

PRESIDENTE. La proposta fatta stamane dal deputato Regnoli è così concepita:

« Col 1° gennaio 1861 il Codice civile Albertino sarà attuato nelle Romagne, ad eccezione della legge relativa al sistema ipotecario, pel quale rimane per ora in osservanza la legge colà vigente.

« È fatta però facoltà al Governo del Re di introdurre nelle parti più sostanziali le riforme e le modificazioni al Codice state proposte dalla Commissione legislativa dell'Emilia. »

Voci. (Al deputato Regnoli) Sopprima la seconda parte.

SINEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SINEO. Prego l'onorevole guardasigilli di portare nuovamente la sua attenzione sull'emendamento che aveva formulato questa sera l'onorevole Regnoli. Egli si convincerà facilmente che non sono a temersi gli inconvenienti da lui accennati.

L'emendamento del deputato Regnoli è coordinato col diritto romano, il quale non ammette il subingresso.

Colà le leggi di successione sono ancora rette dal diritto romano; se togliete il subingresso, resterà il diritto romano.

In Sardegna, come osservò giustamente l'onorevole Regnoli, si fece precisamente ciò ch'egli domanda che si faccia per le Romagne.

Poco dopo la promulgazione del decreto che estendeva alla Sardegna il Codice civile, tolto il subingresso dei maschi nelle successioni devolute alle femmine, furono aperte le tornate del Parlamento senza che nessuno abbia reclamato. L'onorevole guardasigilli, che pure allora era deputato, se non isbaglio, non reclamò neppur esso. Non credette che fosse necessario di coordinare il Codice civile con la soppressione del subingresso. Nello stesso modo in cui la libera successione delle femmine è coordinata col Codice civile, essa è coordinata col diritto romano.

Se il signor guardasigilli potesse convincersi che non è necessariamente questo nuovo emendamento dell'onorevole Regnoli, egli ci eviterebbe il dispiacere di dover votare l'altro emendamento a cui egli ripugna maggiormente, e che dà luogo a maggiore discussione.

Vedrei dunque ben volentieri che il signor guardasigilli potesse adottare il nuovo emendamento dell'onorevole Regnoli. (Rumori)

Voci. Ma s'è ritirato!

PRESIDENTE. Il deputato Regnoli ha ritirato il suo emendamento.

REGNOLI. Ho ritirato il secondo emendamento proposto questa sera. Mantengo però quello di stamane, e se, come parve ad alcuno, facessero mal suono quelle parole nelle parti più sostanziali, siccome l'essenza dell'emendamento rimane tal quale, sono pronto a torle.

PRESIDENTE. Il deputato Regnoli acconsente a togliere le parole nelle parti sostanziali.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Domando facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io l'accetterei se non fossi trattenuto da un sentimento di lealtà. Ho rinunciato per riguardo alla Commissione al Codice civile. Ora ch'essa viene d'accordo con me in tutte le altre parti, io, per quanto lo desiderassi, non lo potrei tuttavia accettare. Quindi io mi rimetto pienamente a quanto la Camera sarà per fare in proposito nella sua saviezza.

BORGATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Borgatti ha facoltà di parlare.

BORGATTI. Ho chiesto di parlare per fare un'osservazione, sulla quale sono già stato prevenuto or ora dall'onorevole guardasigilli, ed è che, quante volte si ammettesse l'emendamento dell'onorevole mio amico Regnoli, si verrebbe a mancare a ciò che è stato stabilito di comune accordo tra il guardasigilli e la Commissione. In questo modo verrebbe ancora a mancarmi l'occasione di sottoporre al giudizio della Camera talune mie osservazioni, che forse non tornerebbero inutili in questa grave discussione. Benchè l'onorevole Regnoli abbia tolte dal suo emendamento quelle parole che prima vi si leggevano, non è per ciò men vero che l'emendamento stesso si riferisca a tutto il sistema della legislazione, o almeno ad una parte la più sostanziale.

Io non ho accuratamente esaminate le modificazioni e le disposizioni transitorie che furono formolate dalla Commissione legislativa che si riuniva in Bologna. Da una rapida scorsa mi è parso che esse introducano utili riforme e che abbiano non pochi pregi; tuttavia non potrei coscienziosamente dare il mio voto, senza esaminarle, senza studiarle accuratamente, senza essere illuminato da una discussione a cui possano prender parte i distinti pubblicisti e giureconsulti che seggono in questa Camera. Io non so come si possa accogliere precipitosamente un emendamento il quale si riferisce al sistema stesso della legislazione, anzi alle sue parti più sostanziali, e che trae seco disposizioni transitorie che la Camera dovrebbe approvare senza discuterle, anzi senza tampoco conoscerle, poichè niuno porrà in dubbio che una gran parte di questi onorevoli signori non le ha mai vedute.

Rendendomi adunque interprete del voto degli onorevoli miei colleghi componenti la Commissione, dichiaro che non si può e non si deve accettare la proposta dell'onorevole deputato Regnoli.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del deputato Regnoli, il quale costituirebbe l'articolo 1 della legge:

« Col 1° gennaio 1861 il Codice civile Albertino sarà attuato nelle Romagne, ad eccezione della legge relativa al sistema ipotecario, pel quale rimane ora in osservanza la legge colà vigente.

« È fatta però facoltà al Governo del Re di introdurre le riforme e le modificazioni al Codice state proposte dalla Commissione legislativa dell'Emilia. »

Voci. La divisione!

PRESIDENTE. Si domanda la divisione, perciò metto ai voti la prima parte dell'emendamento testè letto.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

MINGHETTI. La divisione introdotta fra le due parti dell'emendamento Regnoli, e il timore che la seconda parte potesse non incontrare il favore della Camera, m'indussero a votare contro la prima parte di esso emendamento, rimasta così staccata. Ora che questa prima parte è sancita, dirò che la Camera farà un atto di grande utilità ed opportunità se dà al Ministero la facoltà richiesta colla parte seconda. Me ne appello allo stesso guardasigilli, il quale riconoscerà e potrà attestare

quanto sia conveniente in alcune parti speciali del Codice sardo introdurre speciali modificazioni. Ma v'ha di più. Quando il dittatore Farini annunciò l'applicazione alle Romagne dei Codici sardi, egli promise nello stesso tempo di aggiungervi con altri decreti quelle modificazioni e disposizioni transitorie che potevano essere necessarie; nominò a tal fine una Commissione; e questa presentò in tempo il suo lavoro, già compito e disteso in articoli. I predetti decreti stavano per essere firmati dal dittatore, quando furono fatte le annessioni. Egli è dunque, dirò così, un seguire le tracce del concetto primitivo e come un compiere la opera dittatoriale l'accettare la seconda parte del proposto emendamento.

BIANCHIERI. Mi duole di trovarmi di un avviso affatto opposto a quello dell'onorevole Minghetti. Mi pare che dal momento che la Camera è venuta in pensiero di fare accoglienza favorevole alla proposta dell'onorevole Regnoli coll'accoglimento della prima parte, portava già di certo la reiezione della seconda; perchè, a parer mio, non si può supporre che un insieme di legislazione abbia ad essere obbligatorio in un paese, lasciando facoltà illimitata al potere esecutivo di modificarla in quelle parti che sia per ritenere più opportune.

Questo sarebbe affatto contrario, non solo ad ogni precedente legislativo ed allo spirito della legislazione, ma, mi si permetta di dirlo, sarebbe anche contrario al sistema costituzionale.

Se alcuni difetti possono avverarsi nell'applicazione del Codice, questo succederà per le Romagne, come può succedere per gli altri paesi; ma noi avremo conseguito questo immenso vantaggio di far subentrare la legislazione già presso noi applicata (che non è poi tanto cattiva come si vuol far supporre) alla legislazione di un Governo che mi astengo dal qualificare.

Ora, per me, questo vantaggio è sommo, ed è in considerazione del medesimo che ho votato la prima parte; ma, siccome appunto ho votato la prima parte di quell'emendamento, così sono condotto di necessità a respingere la seconda, salvo per una parte. Io porto opinione essere affatto impossibile di adottare l'emendamento in quanto che accorperebbe al potere esecutivo la facoltà illimitata e inconcepibile di modificare il Codice civile in quelle parti; tuttavia riconosco che possono avverarsi alcuni inconvenienti. Questi inconvenienti nascono appunto dal passaggio da una legislazione ad un'altra, dal che ne nasce la necessità che il Ministero abbia la facoltà di provvedere con disposizioni transitorie, affinchè questi inconvenienti non si verificino. Così se l'emendamento Regnoli venisse modificato nel senso che la facoltà accordata al Ministero fosse limitata soltanto a disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice in quelle provincie, io darei il mio voto favorevole, e credo che la Camera vorrà essere consentanea a se stessa e mantenere la sua deliberazione per intero, e non già di scemarla nella sua forza.

Io direi: « È fatta facoltà al Governo del Re di dare con decreti reali i provvedimenti transitorii necessari all'attuazione del detto Codice nelle provincie delle Romagne. »

ARMELONGHI. La Commissione legislativa di Bologna, nominata dal dittatore dell'Emilia appunto per proporre una legislazione che si potesse adattare alle varie condizioni di quelle provincie, ha già determinato le variazioni che si doveano recare al Codice Albertino, e le ha ridotte in articoli appositi e speciali. Non si tratterebbe quindi che di dare a questi articoli valore e forza di disposizioni legislative.

Faccio questa osservazione, perchè mi sembra non inutile

per rispondere a ciò che accennava poc'anzi l'onorevole signor Biancheri, il quale diceva che la seconda parte dell'emendamento proposto dall'amico mio deputato Regnoli offende i principii del diritto costituzionale, in quanto che lascia al guardasigilli facoltà illimitata di recare al Codice Albertino quelle modificazioni che a lui paressero migliori.

Questo non è, in quanto che la facoltà conceduta al guardasigilli sarebbe già limitata dall'espressione usata dal deputato Regnoli, e ristretta alle modificazioni recate al Codice Albertino dalla Commissione di Bologna; modificazioni, ripeto, concretate in articoli, e non ignote alla Camera, a cui furono comunicate.

Credo pertanto che il vizio d'incostituzionalità apposto dal signor Biancheri alla seconda parte dell'emendamento Regnoli non abbia fondamento.

Siccome poi è incontestabile che i cospicui lavori della Commissione di Bologna portano al Codice Albertino miglioramenti grandi, rilevantissimi, che credo nessuno vorrà mettere in dubbio, io non so per quale motivo, applicando alle Romagne il Codice Albertino, si vorrebbero privare quei paesi dei vantaggi immensi che deriverebbero loro dall'aggiunta dei miglioramenti che v'introdusse la Commissione bolognese.

Per queste ragioni io avviso che la proposta del deputato Regnoli sia tutt'altro che incostituzionale; e che, dal momento che la Camera ha accettato la prima parte del suo emendamento, sia, dirò così, stretta da una morale necessità ad accettare anche la seconda.

PRESIDENTE. Il deputato Pareto ha facoltà di parlare.

PARETO. Io chiederei che cosa ci si vuol far votare. Delle condizioni, cred'io, che non conosciamo; domando io se è della dignità della Camera il votare, così alla cieca, delle cose di cui non ha cognizione. (*Bravo! Bene!*)

Noi siamo chiamati qui per votare con cognizione di causa; quindi io piuttosto m'asterrò, ma non voterò mai in tal modo disposizioni di tanta importanza. Si tratta di un Codice che è la legge più importante di uno Stato; ci si parla di modificazioni che ci sono ignote; la Camera non può votare quello che non conosce. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Armelonghi ha facoltà di parlare.

ARMELONGHI. Prego la Camera di perdonare se la intratengo anco una volta.

Le modificazioni a cui accennavo furono comunicate alla Camera...

Voci. No! no!

ARMELONGHI. Domando perdono, sono state comunicate.

Voci. Sì! sì!

Voci. Non ufficialmente.

ARMELONGHI. Furono comunicate ai singoli deputati, e le ho ricevute anch'io. La Camera non ne ha sicuramente una cognizione ufficiale, ma, ciò che più importa, ne ha una cognizione reale; e io penso che, a questo riguardo, si possa senza pregiudizio trasvolare ad una questione di forma. Si tratta, o signori, di dare alle Romagne una legislazione diretta a regolare gli affari più importanti della vita civile; io non credo sia cosa di poco momento il considerare se le modificazioni arretrate dalla Commissione di Bologna possano influire a rendere più accettabile una legislazione che tocca materie di tanto momento. Pregherei quindi l'onorevole Pareto di non curarsi troppo, in cosa di sì grande importanza, di una questione di pura forma, e di attenersi a qualche cosa di più essenziale. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Il deputato Borgatti ha facoltà di parlare.

BORGATTI. Qui non si tratta di forma, si tratta di questioni di sostanza e di questioni le più gravi; si tratta di quei grandi problemi legislativi, la cui soluzione si vuole riservata alla futura rappresentanza dell'intera nazione, ove siederanno ancora giureconsulti mandati da quelle provincie nelle quali più si mantenne in onore lo studio del diritto romano, di quel diritto che tanta gloria procacciò all'Italia nostra.

D'altronde, o signori, io aveva promesso di dare il mio voto al progetto di legge, a condizione che non si parlasse dell'attuazione del Codice Albertino, attuazione che lo stesso guardasigilli ha già riconosciuta, se non impossibile, certo inopportuna.

Ma ora che questa condizione è tolta, ora che si tratta di attuare il Codice Albertino o puramente o con modificazioni che io non conosco bene, e che anzi la maggior parte dei deputati di questa Camera non ha mai vedute, dichiaro di astenermi dal votare la legge, perchè così vuole la mia coscienza, e perchè veggio che da una risoluzione presa con tanta precipitazione e senza maturità di consiglio possono derivare assurdi assai gravi, danni non pochi, e serie perturbazioni nelle nostre Romagne.

MARTINELLI. Io mi era adoperato con molto zelo per ottenere una conciliazione tra la Commissione ed il Ministero, ed era riuscito nel mio intento. Avrei per conseguenza votato in favore della legge, giacchè non si trattava che di votarla coi temperamenti reputati utili ed opportuni, e con una reciproca intelligenza.

Ora la cosa è mutata, ed invece di astenermi dal voto, dichiaro apertamente di votare contro la legge, dopo l'adozione di questo emendamento.

Io debbo accennare alla Camera una cosa che mi sembra di molta importanza. Ora si tratta di vedere se un decreto che fu pubblicato nell'Emilia debba o non essere di nuovo prorogato.

Questo decreto ordinava che nell'Emilia fossero messi in attività i Codici sardi ad un'epoca determinata, ma si conobbe fin dal principio essere cosa svenientissima l'applicare il Codice Albertino nelle provincie dell'Emilia, alcune delle quali erano dotate di Codici ritenuti senza comparazione migliori.

CAVOUR, presidente del Consiglio. No, non lo ammettiamo.

MARTINELLI. Perchè vogliamo esporre queste provincie a cambiare ad un tratto il loro sistema di legislazione?

Le provincie delle Romagne sono certamente in condizioni molto inferiori a Modena e Parma, e godrebbero un beneficio, avendo, colle dovute preparazioni e riserve, i Codici sardi. Ma quelle altre provincie, che hanno un Codice molto soddisfacente, peggiorerebbero condizione.

Tale fu il discorso della Commissione legislativa istituita nell'Emilia.

Allora si disse che i Codici sardi andrebbero in attività con certe modificazioni e disposizioni, le quali furono preparate, ma non ebbero effetto; e perchè? Perchè quell'affrettata adozione di Codici aveva avuto un fine politico, essendosi voluto sinceramente mostrare che si era disposti a rinunciare a qualunque abitudine o spirito od autonomia municipale coll'intendimento di agevolare l'unificazione politica coll'unificazione legislativa.

Conseguita l'unificazione politica, ora si tratta di provvedere maturamente all'unificazione legislativa, alla quale non sarà provveduto coll'adottare per alcune delle nuove provincie un Codice che sta per essere ripudiato perfino dalle antiche.

Ho ricordato che il decreto proposto dalla Commissione legislativa dell'Emilia, e colà pubblicato, adottava non puramente e semplicemente, ma con riservate modificazioni, il Codice civile sardo, quantunque fosse urgente di servire alla unificazione legislativa e politica.

Era pure istituita in Torino una Commissione che si occupava di migliorare il Codice Albertino, e, venuta meno per noi l'urgenza politica, si provvide perchè questo lavoro di riforma fosse eseguito in comune. Diffatti, il lavoro della Commissione di Bologna ebbe termine, ed alcuni giureconsulti dell'Emilia furono chiamati a far parte della Commissione di Torino.

Un progetto di molta importanza è quindi stato preparato e distribuito, ed ora è sottoposto ad esame per essere presentato al voto del Parlamento.

Da queste considerazioni io deduco che, fosse pure un Codice perfetto quello che s'intende di applicare, sarebbe sempre un gravissimo inconveniente l'aver un Codice transitorio nell'aspettazione di un Codice definitivo che sta per essere ultimato.

Questo è un inconveniente assai grave, e tanto grave che lo stesso signor guardasigilli, quando veniva col suo primitivo progetto a proporre che il Codice civile fosse applicato all'Emilia, accennava ad eccezioni e riserve. Noi gli abbiamo chiesto quali eccezioni e riserve si proponesse di fare, ed egli non ha dissimulato che alcune di quelle provincie sono dotate di tali disposizioni che non potrebbero essere avvantaggiate, se fossero in tutto abolite. Di più, vi sono alcuni sistemi, che richiederebbero, per l'applicazione del Codice Albertino, disposizioni speciali di molta importanza, le quali meriterebbero di essere bene maturate prima che sieno introdotte anche nella sola Romagna, quantunque affatto priva di Codice civile.

Io non intendo già di discutere il voto che la Camera ha adottato, ma solo di spiegare perchè, dopo quel voto, io pure, colla Commissione, sarò costretto, benchè nostro malgrado, a votare contro la legge.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io debbo dare spiegazioni intorno alle mie parole a cui si riferisce l'onorevole preopinante, siccome quelle che potrebbero dar luogo ad interpretazioni meno esatte e non conformi al mio concetto, ossia quasi con esse io avessi fatte ammissioni pregiudicabili al merito del Codice Albertino, il che veramente non è.

Io accennai partitamente come, per esempio nei Codici di Parma e di Modena, ci fosse il titolo dello stato civile, laddove nel nostro non si regola cotale materia, siccome quella che è presso di noi governata da una legge speciale, cioè dal regio editto del 14 ottobre 1857.

Io accennai che nei Codici di Parma e di Modena non vi era il diritto del subingresso, e che il Codice nostro lo mantiene; io accennai che essi avevano il testamento olografo, il quale non è dal Codice Albertino ammesso. Attuandosi questo in quelle provincie, ne risulterebbe il solo testamento solenne, ed abolito l'olografo, il che potrebbe dar luogo ad inconvenienti per ora.

Quanto poi alle Romagne, alcune cose dissi circa le disposizioni ipotecarie contenute nel regolamento gregoriano del 10 novembre 1854, se non erro, ove non dico che vi fosse eccellenza di sistema, no, o signori; imperciocchè il nostro Codice posteriore a quello fece tesoro di quanto c'era di meglio in queste materie, ed ognuno sa come il nostro Codice Albertino in materia ipotecaria abbia di gran lunga superato il Codice francese, per modo che quando nel 1851 si discu-

teva in Francia la riforma del sistema ipotecario, si proponevano molte disposizioni del Codice nostro, sebbene però non se ne citasse, diciamolo francamente, la fonte; giovi tra le altre accennare la maggiore pubblicità e la maggiore specialità delle ipoteche stesse, pregio supremo di questa istituzione.

Siccome l'attuazione del nostro sistema ipotecario nelle provincie poteva dar luogo ad alcune cose secondarie, io sotto questo punto di vista unicamente diceva che mi sarei adattato a lasciar sussistere alcune parti del sistema ipotecario romano.

Dunque vedete che se io ho parlato della bontà dei Codici rispetto a Parma ed a Modena, egli era sotto questo punto di vista che ho accennato, e con ciò assolutamente non avrei ammesso mai che il nostro Codice fosse men buono.

Quanto alle Romagne mi limitai puramente, come ho testè accennato, alle ipoteche.

Queste erano le spiegazioni che io credetti opportuno e necessario di dare.

BORGATTI. Ho domandato di nuovo di parlare solo per correggere un'espressione che mi è sfuggita. Invece di dire che io mi astengo, dichiaro che voto contro la legge, e spero che il mio esempio sarà seguito dagli onorevoli miei amici che qui rappresentano gl'interessi veri e pratici delle nostre provincie. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ella prende un equivoco facendo queste distinzioni. Qui ogni deputato rappresenta gl'interessi generali della nazione.

Leggerò il sottoemendamento proposto dal deputato Biancheri alla seconda parte dell'emendamento presentato dal deputato Regnoli:

« È fatta facoltà al Governo del Re di dare con decreti reali provvedimenti transitorii necessari all'attuazione del detto Codice nelle provincie della Romagna. »

REGNOLI. Mi pare che il mio emendamento, come quello che abbraccia un complesso di modificazioni più importanti, dovrebbe avere la priorità.

PRESIDENTE. Il regolamento prescrive che il sottoemendamento ha la precedenza sull'emendamento.

REGNOLI. L'emendamento del deputato Biancheri si riferisce ad un ordine di idee totalmente distinto. Le disposizioni transitorie, colle quali si sogliono accompagnare le nuove leggi che si applicano in uno Stato, non sono propriamente leggi, sono mezzi pei quali si passa da uno ad un altro sistema di legge.

Dunque sono implicitamente concessi a quel legislatore il quale deve mutare le leggi. Non v'è bisogno neppure che la Camera dia facoltà al Governo (*Segni di dissenso*) di fare quei regolamenti transitorii che possono preparare l'attuazione di queste leggi.

All'incontro l'emendamento che io propongo riguarda le leggi stesse che si debbono portar nuove in quelle provincie, non le disposizioni transitorie con cui debbono accompagnarsi queste leggi.

Per conseguenza, parendomi che il mio emendamento si allontani di più dalla proposta di legge, domando che sia messo il primo ai voti.

Del resto la proposta dell'onorevole Biancheri non è un sottoemendamento, ma, se malè non mi appongo, è un distinto emendamento.

PRESIDENTE. Io non ho alcuna difficoltà di dare la preferenza alla proposta del deputato Regnoli, se nessuno vi si oppone. A me pareva che la proposta del deputato Biancheri fosse un sottoemendamento; ed anzi, considerandola sotto il

rapporto della maggior latitudine, mi sembra che la facoltà data al Ministero di applicare questo Codice fosse assai più generale di quella del deputato Regnoli, che si restringe unicamente alle disposizioni le quali vennero adottate dalla Commissione legislativa delle Romagne.

Questa è la mia opinione. Del resto, se nessuno vi farà ostacolo, io, secondando il desiderio del deputato Regnoli, darò la precedenza al suo emendamento.

Rileggerò la seconda parte della proposta del deputato Regnoli :

« È fatta pure facoltà al Governo del Re di introdurre le riforme e modificazioni al Codice state proposte dalla Commissione legislativa dell'Emilia. »

ARMELONGHI. Io proporrei un cambiamento che mi sembra di qualche importanza.

Nel secondo periodo dell'emendamento del deputato Regnoli è detto : « È fatta facoltà al Governo del Re d'introdurre, » ecc., io direi invece : « dovrà però il Governo del Re introdurre, » ecc. (*Rumori. No! no! Sì! sì!*)

Io reputo opportuno che il Codice Albertino vada in vigore non qual è, ma colle riforme proposte dalla Commissione dell'Emilia. Perciò non vorrei darne al Governo la facoltà, ma vorrei che già fosse prescritto fin d'ora dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Armelonghi propone una modificazione a questo alinea del deputato Regnoli. Invece di : *è fatta facoltà d'introdurre*, sostituirvi : *dovrà il Governo introdurre*. (*Segni di dissenso*)

ARMELONGHI. Ritiro il mio emendamento, poichè la Camera non lo gradisce.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'alinea del deputato Regnoli testè annunziato.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Leggerò ora l'aggiunta del deputato Biancheri :

« È fatta facoltà al Governo del Re di dare con decreti reali i provvedimenti transitorii necessari all'attuazione del detto Codice nelle provincie della Romagna. »

La metterò a partito.

(È approvata.)

Ora metterò ai voti l'articolo intero. Credo inutile darne ancora lettura.

(È approvato.)

Ora segue l'articolo 2, che è il primo del disegno della Commissione, modificato nei seguenti termini :

« È prorogata nelle provincie modenesi e parmensi l'attuazione del Codice civile. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. Il Governo è autorizzato a dare con regii decreti i provvedimenti necessari per attivare nelle provincie dell'Emilia il Codice di procedura penale ed il Codice di commercio, non che la relativa legge 14 aprile 1835, vigenti nelle antiche provincie del regno. »

(È approvato.)

« Art. 4. È pure autorizzato a provvedere nelle provincie dell'Emilia all'attuazione del Codice di procedura civile e della legge sull'ordinamento giudiziario, mantenendo però in vigore quelle parti della legislazione ivi in tali materie esistente, le quali riconoscerà opportune pel presente periodo di transizione. »

(È approvato.)

« Art. 5. È infine autorizzato a stabilire le circoscrizioni giudiziarie delle stesse provincie e quelle all'uopo coordinare colle provincie finitime, e pubblicare ed attuare le varie

leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e della legge sovraenunciata. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Il deputato Tonelli ha facoltà di parlare.

TONELLI. Ho aspettato che fosse finita la votazione sul progetto di legge a prender la parola, per evitare una discussione, perchè la Camera ormai non la sentirebbe di buon grado.

Ma siccome col progetto di legge, che si è discusso ed approvato, è data facoltà al Governo del Re di attivare in parte l'ordinamento giudiziario, e coll'ordinamento è connessa la circoscrizione territoriale, così sopra questo oggetto gradirei sentire qualche spiegazione dall'onorevole signor ministro.

Il governatore delle Romagne, dittatore di Modena e Parma, dopo la legge che ordinava la promulgazione dei Codici sardi nell'Emilia, con altra legge dello stesso giorno 27 dicembre 1859 pubblicava una distrettuazione, dividendo quel territorio in provincie, circondari, mandamenti e comuni, e lo scopo era di correggere le aggregazioni artificiali e forzate, riservando ai Consigli provinciali di proporvi le modificazioni che meglio fossero atte a raggiungere lo scopo della legge.

Ora quella distrettuazione non andò pienamente in vigore, e d'altra parte, senza disconoscere il merito e gli studi fatti dalla illustre Commissione che la compilò, non credo diminuirne il merito complessivo affermando che non fu raggiunto lo scopo precipuo della legge, cioè di rispondere agl'interessi dei diversi luoghi.

Fu quindi savio provvedimento quello di riservare ai Consigli provinciali il proporre le correzioni di quello che per avventura potesse esservi di men che esatto nella distrettuazione.

I Consigli provinciali rappresentano i veri interessi materiali ed economici delle popolazioni e dei singoli luoghi, perchè accostano, vedono e toccano questi interessi coll'organo dei consiglieri e dei municipi.

Essi sono alla vera portata di stabilire un giudizio, di designare le aggregazioni che a quegli interessi rispondono, e così demarcare la precisa via onde raggiunger lo scopo della legge, che è pur quello del diritto ormai riconosciuto, di soddisfare cioè ai bisogni ed ai giusti desiderii delle popolazioni.

E ciò tanto più, quando si tratta di correggere forzate aggregazioni imposte dal Governo assoluto, ad onta delle replicate proteste inutilmente fatte, perchè il Governo assoluto ai desiderii rispondeva : *obbedite*; ai bisogni, ed agli interessi dei popoli anteponeva il *sic volo*.

Infatti diversi Consigli provinciali nella scorsa tornata hanno proposte utili rettificazioni.

Ciò premesso, conoscendosi che siedono la sezione temporanea aggiunta al Consiglio di Stato ed una Commissione per l'ordinamento giudiziario, in molti luoghi dell'Emilia è sorta un'ansietà, è nato il dubbio di essere soggetti ad una nuova altalena nella loro posizione, o di essere esposti a cangiamenti senz'chè i loro interessi sieno consultati e i voti dei Consigli provinciali apprezzati.

Io parlo di piccoli interessi, che sull'esempio francese spesse volte vedonsi sacrificati a rotondare o una cifra astratta o un perimetro visto sulla carta.

Ma questi piccoli interessi vogliono pur rispettati, perchè tornano per lo più in pregiudizio di piccoli corpi, di povera gente, cui è ben difficile far poscia sentire od ottenere ragione dei loro reclami, i quali restano soffocati sempre sotto le elastiche parole del *generale interesse*, quasichè la patria fosse

in pericolo perchè una cifra è un poco diversa da un'altra, in una circoscrizione figura un angolo od un trapezio, anzichè un quadro od un tondo.

Egli è per questo che mi faccio a chiedere all'onorevole guardasigilli se pella distrettuazione amministrativa e giudiziaria delle provincie dell'Emilia intenda serbare la base posta dalla tabella annessa alla legge 27 dicembre 1859, e portarvi quelle modificazioni che sono state proposte dai Consigli provinciali, e quanto meno in ogni nuovo ordinamento deferire ai legittimi interessi e voti delle popolazioni, espressi e sanciti dal voto dei Consigli provinciali in conformità anche della legge comunale e provinciale.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro che le basi da me seguite ed indicate alla Commissione per la circoscrizione giudiziaria sono quelle determinate dal decreto del dittatore Farini. A questo effetto appunto ho convocato la Commissione di giureconsulti dell'Emilia, della quale ho parlato più volte, i quali si stanno appunto occupando di queste materie. Quanto ai Consigli provinciali, molti di essi mandarono delle memorie a questo riguardo, ed è sopra queste basi e sopra queste memorie che si riuscirà a formare quella circoscrizione che forma ora il soggetto degli studi e dei lavori di quella Commissione.

Credo che con ciò ho date le necessarie spiegazioni.

TONELLI. Ringrazio il signor ministro delle date spiegazioni, dalle quali consegue che deferirà ai voti dei Consigli provinciali. Così i popoli sentiranno nei loro più cari interessi i benefici del nuovo ordine di cose. Così sarà fatta ragione a quelle sezioni e a quei comuni che subirono forzate apprezzazioni (massime sotto Francesco V).

E così non sarà turbata la generale massima di distrettuazione nei circondari, ed i loro capoluoghi avranno i vantaggi che naturalmente, non forzando gli altrui interessi, nella loro posizione son chiamati a fruire.

PRESIDENTE. L'intero disegno di legge rimane ora in questi termini:

« Art. 1. Col 1° gennaio 1861 il Codice civile Albertino sarà attuato nelle Romagne, ad eccezione delle leggi relative al sistema ipotecario, pel quale rimarranno per ora in osservanza le leggi colà vigenti.

« È fatta facoltà al Governo del Re di dare con decreti reali i provvedimenti transitorii necessari all'attuazione del detto Codice nelle stesse provincie.

« Art. 2. È prorogata nelle provincie modenesi e parmensi l'attuazione del Codice civile.

« Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a dare con regii decreti i provvedimenti necessari per attivare nelle provincie dell'Emilia il Codice di procedura penale ed il Codice di commercio, non che la legge relativa 14 aprile 1853, vigenti nelle antiche provincie del regno.

« Art. 4. È pure autorizzato a provvedere nelle provincie dell'Emilia all'attuazione del Codice di procedura civile e della legge sull'ordinamento giudiziario, mantenendo però in vigore quelle parti della legislazione ivi in tali materie esistenti, le quali riconoscerà opportune pel presente periodo di transizione.

« Art. 5. È infine autorizzato a stabilire le circoscrizioni giudiziarie delle stesse provincie, e quelle all'uopo coordinare colle provincie finitime, e pubblicare ed attuare le varie leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e della legge sovra enunciata. »

MOZIONE PER LA LETTURA DELL'INDIRIZZO

A S. M. IL RE.

PRESIDENTE. Prima di passare allo squittinio segreto, mi occorre d'invitare la Camera a voler riunirsi domani per breve seduta a fine di sentire la lettura del disegno d'indirizzo che la Camera intende porgere a S. M.

Voci. Si legga subito!

PRESIDENTE. Non è ancora pronto, perchè il deputato a cui se ne diede l'incarico non ebbe tempo di redigerlo.

Voci. È pronto!

PRESIDENTE. Il deputato Giorgini ha già compiuto questo lavoro?

GIORGINI. Mi fu impossibile tenerlo pronto per questa sera.

PRESIDENTE. Allora, per quest'oggetto, proporrei che la Camera si riunisse domani all'ora ordinaria.

Poichè non v'è opposizione, sarà posto all'ordine del giorno per domani ad un'ora l'indirizzo della Camera a S. M. il Re Vittorio Emanuele.

(Si procede allo scrutinio segreto sopra i due disegni di legge suddetti.)

Risultato della votazione sul disegno di legge intorno al decreto di mobilitazione della guardia nazionale:

Presenti e votanti	192
Maggioranza assoluta	97
Voti favorevoli	183
Voti contrari	9

(La Camera approva.)

Risultato della votazione sul disegno di legge intorno all'attuazione dei Codici nell'Emilia:

Presenti e votanti	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli	143
Voti contrari	47

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 12 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Lettura dell'indirizzo della Camera a S. M. il Re Vittorio Emanuele;

2° Relazione di petizioni.